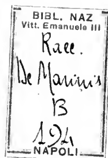
ESAME
POLITICO-LEGALE
DE' DRITTI,
E delle Prerogative
DE' BARONI
DEL
REGNO DI NAPOLI
DI
ANGELO MASCI.





IN NAPOLI MDCCXCII.
NELLA STAMPERIA SIMONIANA.
Con licenza de' Superiori.



Dissimulare non possumus, ut sine acerbitate belli rebus suis exuantur oppressi, & illi magis pereant, qui Reipublicæ parere festinant.

Teodorico presso Cassiodoro *Variar. lib. II. ep.* 24.

DISCORSO PRELIMINARE.



L famoſo editto dell' Imp. della China *Vou ti* figlio e ſucceſſore di *King ti* mi fa ſtrada all' introduzione di queſto diſcorſo. *Sopra tutto io aſpiro a far fiorire l' agricoltura, e a non porre negl' impieghi ſe non perſone, che ne ſian degne. Per eccitare gli altri col mio eſempio, io lavoro la terra. Onoro quelli, che ſi diſtinguono in queſta fatica, e perciò tengo ſpeſſo degl' Iſpettori nella campagna. Io m' informo con gran cura de' poveri, degl'orfani, e delle perſone abbandonate. Finalmente io penſo inceſſantemente ai mezzi di rendere il mio Regno plauſibile col rendere i miei ſudditi virtuoſi, e contenti. Ciò non oſtante non poſſo dire di eſſervi riuſcito. Le ſtagioni ſono irregolari, l' aria è corrotta, le malattìe regnano, muore una quantità di perſone, i miei popoli periſcono, e non ſo a che attribuire queſte diſgrazie. Proverrebbe forſe ciò dall' eſſervi ancora, malgrado le mie buone intenzioni, meſcolata qualche coſa di cattivo fra quelli, che ho meſſi in carica? Per eſſere ajutato in un' eſame sì ne-*

necessario e sì difficile, ho fatto cercare e venire da tutte le parti un buon numero di persone di credito.

A voi dunque, o Grandi dell' Impero, a voi dico in generale, e a ciascuno di voi in particolare è indirizzata questa dichiarazione. Noi v' ordiniamo strettamente d' esaminare con attenzione quello, che vi può esser di difettoso nel Governo. Se mai s' allontana dalla saggia antichità, vedete se nasce da ragione o da negligenza. Comunicateci le vostre riflessioni. Esponeteci que' mezzi, e quelli espedienti che voi giudicate opportuni. Nel distendere che farete sopra tutto questo una memoria esatta, noi v' ordiniamo espressamente di badare a due cose 1. di non pensare a far pompa di belle parole, ma d' insistere principalmente sopra quello che convien fare, 2. che nè il rispetto, nè il timore v'impediscano di parlare con libertà (1).

Questi erano i sentimenti di quel savio Imperatore; e l' ottimo Ferdinando IV. ha già in tanti rincontri dato a vedere di non altrimente pensare. E poichè i mali, che allora affliggeano la China, sono gl' istessi che og-

(1) Du Halde *tom.* 2.

oggi, non ostante le vigilanti cure del pio Sovrano, fan squallide le nostre Provincie, perciò animato io dal desiderio di giovare all' umanità, e dal zelo per lo bene della propria Nazione, posto da parte ogn' interesse, o ambizione, presento al giudizio del pubblico questo, qualunque sia, libricciuolo.

Le miserie son certe, le cause s' ignorano. Quantunque però molto si sia scritto, e molto si sia detto intorno a questo punto interessantissimo, tuttavia quando seriamente si voglia entrar nell' esame, non altronde dovrassi, almeno per la massima parte, ripeter l' origine de' mali, che dalla cattiva ripartizion de' terreni. Se questi son oggi tutti ridotti in potere delle mani morte, cioè de' Baroni, e delle Chiese, dov' è che il Cittadino possa avere i fondi della sua sussistenza? dov' è che possa con affezione impiegare la sua industria? dov' è in somma che possa godere pacificamente, e con diletto de' frutti delle sue fatiche? Sono incredibili le vessazioni, gli spogli, le scorrerìe, le imposizioni, che le nostre Provincie soffrivano nel IX. e X. secolo non meno dall' Imp. di Constantinopoli, che dai Barbari; eppure la proprietà

de' terreni alleniva allora, e compenſava queſti diſagj (1).

Ma ſe una legge agraria per un' intiero Regno non è poſſibile di poter avere effetto; ſe una legge agraria non è da progettarſi per le peſſime conſeguenze che inevitabilmente produce; ſe una legge agraria nelle attuali miſerie di quaſi tutti gl' individui delle Provincie non può affatto produrre quel vantaggio che ſi deſidera in di loro ſollievo; qual rimedio efficace potrà rinvenirſi oggi che il male è arrivato all' ecceſſo?

Per comun parere de' ſavj nelle preſenti circoſtanze non altro ſembra a propoſito che il rinvenire i mezzi di vantaggiare l' agricoltura. In un Regno dove le arti ſono ancora nell'

(1) Nell' an. 871. i Saraceni *ſaccheggiarono la Calabria, coſicchè reſtò deſerta come nel diluvio* (Erchempert. §. 35.); indi le continuate ſcorrerie di Olkbeck rapportateci dal Monaco Arnolſo non permiſero agli abitanti di detta Provincia di poterſi rimettere, fino che nell' an. 922. le truppe dell' iſteſſo Olkbeck unite colle forze del Caliſo di Africa la miſero a ſacco ed a fuoco. Nondimeno ceſſati alquanto queſt' infortunj, fra breve tempo arrivò quella ad un grado di ricchezza, che anche a dì noſtri ſarebbe ſtupore. Nell' an. 977. avendo Geber figlio dell' Emir Chbir di Sicilia ſaccheggiato Coſenza, Catanzaro, e ſette Caſali, di ſolo oro, argento, e moneta raccolta e mandata al padre, vi trovò la ſomma di un milione di ducati, oltre di quello che fu diviſo all' eſercito, che ſi dee credere altretanto, ed oltre di quel che naturalmente non cadde nelle mani de' predatori. Vedi il *Codice Arabo-Siciliano tom. 2. pag. 535. 537. e. 541.*

nell' infanzia, in un Regno dove il commercio è tutto passivo e pieno di svantaggi, in un Regno di fertili territorj ricchissimo, v'è altra sorgente, che questa, onde possa felicitarsi?

Finò che i terreni in vaste tenute staranno presso le mani morte, niuna miglioria è sperabile nell' agricoltura; ed il saggio Governo di Ferdinando IV. persuaso di tale verità già incomincia a prender le misure per ovviare a quest' inconveniente. Ma siffatte operazioni, perchè si rendano proficue, han bisogno di tempo, e di una maggiore comodità, e più diffusa tra tutti i privati individui delle Provincie; intanto per gli mali urgenti fa d'uopo anche di presentanei ripari. Se dunque l' agricoltura non può avere un pronto sollievo colla diminuzione della vaste tenute delle mani morte, dee almeno rinvigorirsi 1. col togliere i tanti ostacoli che avviliscono il colono, 2. col procurare le dovute sovvenzioni alle indigenze di lui.

Tali ostacoli non sono che i dritti e le prerogative Baronali. Queste infatti son quelle, che nel mentre empiono il Barone di vane idee, e d' insulsi pregiudizj, lo rendono tiranno di se stesso, e tiranno de' suoi con-

concittadini; ed ecco fciffi perciò gl' intereffi tra il proprietario, ed il coltivatore. Quefte fon quelle, che han fufcitato nel Regno un certo fpirito di affezione pel viver civile ruinofo per le famiglie, ruinofo per l' agricoltura: fi abbandona di leggieri la campagna, quando fi vede, che l' uomo dabbene addetto a quefta è più foggetto alle veffazioni provenienti da detti dritti e prerogative. Quefte in fomma fon quelle, che abbattono il coraggio de' coloni, fpegnono in effi l' affezione al travaglio ed all' induftria, ed ingojano i miferabili prodotti de' loro fanguinofi fudori.

La fovvenzione dovuta dal proprietario al colono indigente par che venga prefcritta dall' ifteffo dritto naturale; ad ogni modo le leggi coattive non fono a propofito, nè poffono mai produrre l' effetto defiderato: i premj piuttofto, e l' emulazione farebbero efficaciffimi mezzi a far ottenere l' intento. Ma potranno mai indurfi i Baroni a fovvenire gli abitanti de' Feudi, fe i loro intereffi fono oppofti agl' intereffi di quefti? L' oppofizione appunto proviene dai fopramenzionati dritti e prerogative. Allora dunque produrrà utile effetto il rimedio della fovvenzione,

quan-

quando i Baroni arriveranno una volta a persuaderſi, che tutte le prerogative, e dritti, che preſentemente godono, ſono mere uſurpazioni; che le ſteſſe prerogative, e dritti, i quali ſembrano far la loro ricchezza, non ſono che la principal cauſa della loro miſeria; che la virtù, che più in loro dee riſplendere, è la generoſità; che finalmente ſempre è guadagno il ſecondar la giuſtizia.

Ecco dunque il fine di queſta operetta. Io mi ſôn affaticato di provare l' ingiuſtizia de' preteſi dritti e prerogative Baronali, e mi luſingo di non aver fatta coſa diſcara a queſto nobile ceto (del quale giuſtamente ne ſono riſpettoſo); poichè deſſo s' impegna a ſoſtenerle, ſolo perchè le ſtima giuſte, ſolo perchè le ſtima indifferenti ai popoli; ma al contrario ricredendoſi dell' ingiuſtizia, ſi farà un dovere non ſolo di aſtenerſi dalle liti; ma anche di rigettare ſpontaneamente cotali abominazioni; e ricredendoſi dell' oppreſſione, che cagionano ai Cittadini, toccherà colle proprie mani, che non altronde naſce la ſua miſeria che dall' avvilimento di queſti.

A voi dunque, o Grandi Baroni del Regno, a voi è ſerbata la ſorte di felicitare le abjettate Provincie. Abbandonate le vane pre-

prerogative, astenetevi degl' ingiusti dritti, sovvenite i poveri de' vostri Feudi, e questi faranno splendida la vostra fortuna. Ah! che il popolo mai sempre riconoscente di tali generosità benedirà la mano che l' ha sollevato dalla povertà e dalla depressione; e troppo felice di piacere a siffatti Benefattori, non diverrà più ricco, che per prestar loro le sue ricchezze.

Molti de' nostri Scrittori, e particolarmente gli Avvocati, spesso in ispiegando i dritti e prerogative Baronali di questo Regno han fatto uso delle dottrine degli Oltramontani; ma oh quanto sono usciti dal dritto sentiero! i Feudi nostri non sono più antichi dell' XI. Secolo; i Feudi nostri traggon la loro origine da una Potenza già stabilita in regolata monarchìa (mentre l' anarchìa de' primi Normanni cessò fra breve tempo); i Feudi nostri finalmente non han niente per dritto se non quel che le leggi han loro accordato. All' incontro i feudi della Germania, e della Francia sono antichissimi, e nati tra le rivoluzioni; non una potenza regolata gli ha stabiliti, ma la guerra, la forza, ed il capriccio; finalmente non altre leggi che il dispotismo de Commilitoni ha servito loro

di

di norma (1). Per questo motivo intento io unicamente al bene della Nazione, ho procurato di esaminare l'attual sistema feudale non solo secondo i dettami della Politica, ma anche secondo l'istoria, e la vera giurisprudenza di questo Regno. Se ho adempito o no a questo mio desiderio, sarà del pubblico di deciderlo; ma i miei voti sono, che altri con più felici talenti, e con più vaste cognizioni perfezionino questi disegni.

CAP.

(1) V. Mably *Observations sur l'histoire de France lib. 3.*



CAP. I.

Stato delle nostre Provincie prima del Re Ruggiero.

Popolazione.

I. La più bella e florida Regione dell' Europa, che nella sua origine godè di una placida, e felice libertà, che dopo perduta la libertà, tuttocchè serva di Roma, ebbe però il piacere di esser la dominante dell' Universo, che per lo spazio di più secoli raccolse nel suo grembo le belle arti, il buon gusto, le ricchezze, e quanto l' umana ambizione può desiderare, questa regione col corso delle umane vicende divenne il bersaglio degl' infortunj, e delle miserie. E' l'Italia, di cui io parlo, che dopo la caduta del Romano Impero, i Barbari, le pestilenze, le catastrofi della natura, e mille altri deplorabili casi par che l' avessero presa di mira per totalmente distruggerla.

II. Le continue guerre sotto gl' Imperatori

aveano anche prima della venuta de' Barbari quasi esaurita l' Italia non meno di soldati, che di abitanti. Sopraggiunsero questi mostri dell'uman genere, ed abbiam memoria delle loro invasioni sulle nostre Provincie fin dai principj del quarto secolo (1). Indi Alarico portò seco il devastamento e la stragge (2), lasciando le Città, e le campagne spopolate, e deserte (3). Genserico Re de' Vandali occupò l'Africa; e la perdita di questa Provincia, che sosteneva l' Italia di vettovaglie (4), fu causa di sentirsi spesso la fame nelle nostre regioni. Genserico istesso colle sue formidabili armi inondò la Campania, distrusse quanto gli si fece avanti, ed appena due sole Città, Napoli, e Cuma, restarono in piedi (5).

III. Lo stabilimento degli altri Barbari nell' Italia sotto Odoacre incominciò in qualche maniera a ripopolarla; ma dopo la venuta di Teodorico, che abbattuti gli discac- ciò,

(1) Zosim. *lib.* 2. *p.* 93. 94.
(2) Jornand. *de reb. Geth. cap.* 30.
(3) L. 2. 7. 12. *Cod. Theod. de indulgent. debitor.*
(4) Gothofr. *ad* C. *Theodos. l.* 13. *de annona & tribut.*
(5) Procop. *de bell. Vandal. lib.* 1. *cap.* 5.
Const. Porph. *de administ. Imp. cap.* 27.
Hist. Miscel. lib. XIV. Rer. Ital. tom. 1.

ciò, non rimase di quelli che un miserabile avvanzo.

V. Ma cambiò di aspetto l'Italia sotto il felice governo di Teodorico: si ripopolò per mezzo de' Goti, e le desolate campagne si videro rifiorire per mano dell'industre agricoltore (1). Anzi, avendo quel Principe ricoverata una moltitudine di Alemanni, che sfuggivano il nuovo giogo di Clodoveo, accrebbe anche per questo mezo la popolazione (2).

V. Era però scritto ne' fati, che non dovea l'Italia godere per lungo tempo di simile prosperità. Le guerre suscitate da Giustiniano per espellere i Goti, e continuate fino a Teja, l'espulsione de' Goti medesimi, e degli altri Barbari sotto il governo di Narsete, la pessima carestìa dell'an. 538., seguita da un'epidemia mortale (3), le desolanti pestilenze dell'an. 566., e 590. (4), ed il diluvio dell'an. 589. (5), spopolarono quasi intieramente questa Regione.

VI. Nè quì cessarono i mali. Vennero i Longobardi, e quantunque il loro infinito nu-

(1) Ennod. *lib.* 9. *ep.* 23.
(2) *Id. Panegyr. Theodoric.*
(3) Procop. *de B. G. lib.* 2. *cap.* 20.
(4) Paul. Diac. *lib.* 4. *cap.* 4. & 15.
(5) *Id. lib.* 3. *cap.* 23.

numero avesse dovuto rimpiazzare le perdite sopraiferite, pure non produsse che maggiori disastri. Con barbara ed inumana politica dov'essi voleano stabilirsi tutto distruggevano, città, chiese, abitanti: e quindi le popolazioni rimanevano estinte (1), non potendo il numero de' Longobardi, tuttocchè grande, covrire le campagne deserte.

VII. Nè le Regioni soggette al Costantinopolitano Imperatore furono esenti da questi mali: le continue vessazioni, che i Greci inferivano ai loro sudditi Italiani, ora per sostenere le guerre coi Longobardi, ora per riparare al vacillante Impero, ed ora per pagare il tributo a' Longobardi medesimi (2), le avean ridotte in uno stato non meno miserabile di quello delle altre Provincie.

VIII. Verso i principj del nono secolo era già cessato il furor longobardico, essendosi questi Barbari familiarizzati cogl'Italiani, e resi più culti; ma ecco aprirsi un'altra nuova orribile scena. Gli esterminj, le desolazioni, e le rovine portate da' Saraceni chi potrebbe narrarle? non bisogna che dare un' oc-

(1) Gregor. M. *Dialog. lib. 3. cap. 38.*
(2) Paul. Diac. *lib. 4. cap. 33.*

occhiata agli Scrittori di que' tempi, per vedere, che infinite sono state le scorrerie, ed innumerabili le devastazioni. Le città, ville, e campagne della Puglia, e del Sannio furono totalmente distrutte (1); la Calabria restò deserta come nel diluvio (2); e nella Campania, priva già di abitanti per lo furor Saracenico (3), i fertili territorj divennero boschi, e nido di fiere (4).

IX. Sopravennero i Normanni, e questi sebbene umani, e benigni, non però cessaron di esser conquistatori, che colle straggi, e coll' armi dovean farsi la strada alla loro situazione. Ancorchè non si presti tutto il credito ad Ermanno Contratto, che descrive la barbarie di quelli (5), pure dagl' istorici abbiamo bastanti argomenti a restar persuasi de' gravi danni da essi ne' primi tempi recati (6).

(1) Erchempert. §. 20. & 29. ap. Peregrin. tom. 1. Anonym. Salernit. cap. 66.
(2) Erchem. §. 35.
Chron. Cav. an. 948.
(3) *Chronic. Comit. Cap. ap. Peregrin. tom.* 3.
(4) Erchemp. §. 51.
(5) *Normanni viribus adaucti indigetes bello premere cœperunt, injustum dominatum invadere, heredibus legitimis castella, prædia, villas, domus, uxores etiam, quibus libuit, vi auferre, res Ecclesiarum diripere, postremo divina & humana omnia (prout vi plus poterant) jura confundere.*
(6) *Malater. lib.* 1. *cap.* 10. & *seqq.*
Falcon. Benevent. an. 1113.

X. L'anarchia, che fra' Normanni istessi regnò per più tempo, fu anche cagione di continue guerre, e per conseguenza di desolazioni, e di minorazione di gente (1).

XI. Dalla descrizione fatta fin'ora si vede quanto scarsa esser dovea la popolazione nelle nostre Provincie prima che Ruggiero le unisse sotto il suo dominio. Per questo, e non per altro motivo immensi territorj incolti, e boscosi per mancanza di uomini, cederono al Principe, il quale poco conscio de' veri interessi di Stato, e solo intento a seguir le massime de' suoi tempi, donandogli alle Chiese, e convertendogli in feudi, portò nel Regno un mostruoso sistema, ch' è stato, e sarà sempre di rovina a' Sovrani, e a' sudditi.

Do-

(1) Ab. Telesin. *lib.* 1. *cap.* 1.

XII. Sotto gli Eruli, e sotto i Goti l'Italia non riconobbe che un solo Sovrano; ma dopo che fu occupata da' Longobardi, porzione restò subordinata al Greco Imperatore, e porzione fu soggiogata da' Longobardi medesimi. L'estensione de' due rispettivi dominj fu varia ne' varj tempi secondo la fortuna delle armi de' due partiti, fino che a discapito di entrambi non surse l'altra Potenza de' Normanni.

XIII. Nella fine del X, e principj dell'XI. secolo i Greci signoreggiavano la Puglia, la Calabria, ed il littorale da Amalfi a Gaeta. E' d'avvertire però che sopra i Ducati di queste Città di Amalfi, Sorrento, Napoli, e Gaeta essi non esercitavano che un'ombra di dominio, perchè in sostanza le medesime eran libere, e per solo rispetto mostravano una tale quale dipendenza da Costantinopoli. Infatti da se eligevano i loro Duchi (1); gli discacciavano quando piaceva (2); facevano guer-

A 4

(1) Ubald. *Chronic.*
Anonym. Salern. cap. 51.
(2) Giannon. *lib.* 8. *cap.* 4.

guerra, e pace a lor grado (1); e tutto ciò indipendentemente dall' Imperatore Costantinopolitano.

XIV. Nell' istessa guisa si governava buona porzione della Calabria, allora quando i Normanni portarono le loro armi in quella Provincia. Difatti in tutte le invasioni di Roberto Guiscardo non si vede fatta menzione di essergli si opposto qualche Greco esercito: sempre i Calabresi han combattuto per li proprj interessi. E Goffredo Malaterra (2) non ci lascia da esitare su questo punto, ben rilevandosi dal suo discorso, che Bisignano si reggeva a Comune; imperciocchè altrimente Pietro de Turra suo Cittadino in che maniera poteva esser primo sopra tutti, valendo in virtù, consiglio, e ricchezze (3)? in che maniera poteva trattare con Guiscardo gl' in-

(1) Erchemp. §. 10.
Anonym. Salern. cap. 49. 54. 64. & 69.
Anonym. Cav. an. 835. & 837.
Capitulare Sicardi Principis Beneventi.
Chronic. Amalf. an. 837.
Chronic. Vulturnens. an. 981.

(2) *Lib.* 1. *cap.* 17. & 18.

(3) *Erat quippe idem Petrus ditissimus Civis Bisinianensis, sed & consilio, & virtute caeteris pollens, omnibus principabatur.* Questi casi non si osservano dove vi è il Sovrano, o il suo Officiale.

gl' interessi della sua patria (1)? in che maniera finalmente era nella libertà de' Cittadini di arrendersi, o no a Roberto (2)? Nè solo Bisignano si governava in siffatta guisa: Cosenza, Martirano, e tutta la Provincia adjacente godevano la loro libertà; e la convenzione con Guiscardo di pagargli il tributo, e prestargli il servizio militare, con restar esse intanto nella libertà (3), che altro dinota se non che tutta quella Regione si governava a Comune, e l' Imp. di Costantipoli non esigeva che un rispetto, ed un' apparente soggezione?

XV. Il resto di ciò che oggi compone il nostro Regno era dominato da' Longobardi, i quali per lo smembramento del Ducato Beneventano avean divise le Provincie fra loro. I Principi di Benevento, di Salerno, e di

(1) *Soliti autem erant multoties convenire hic, & Robertus Guiscardus, quasi ad placitum, de pluribus controversiis, quæ inter suos eveniebant*. Dove vi è il Sovrano non trattano i sudditi le controversie.

(2) *Sed civibus non assentientibus, castrum minime reddere potuit*.

(3) *Quotidiano impetu lacessens* (*Guiscardus*) *Bisinianenses, & Consentinos, Marturianenses, & his adjacentem Provinciam; secum fœdus inire coegit: tali videlicet pacto, ut castra sua retinentes. servitium tantummodo, & tributum persolverent, & hoc sacramentis, & obsidibus spoponderunt*.

e di Capoa, avendo tripartito il dominio; e resolo debole in tal maniera, diedero campo ai Proceri della loro parentela di ergersi in Signori indipendenti (1). Ancorchè però debilitati per tante divisioni, pure continuarono a godere un' assoluta Sovranità; e quantunque negli ultimi tempi avessero gl' Imp. d' Oc-

(1) Peregrin. Duc. Ben. *in antiq. Prov. an tribut. p.* 78.

Giannon. *lib.* 8. *cap.* 3. *in fin.*

Di tai Proceri vi era una quantità ben grande: Pellegrino in *Stem. Princ. Longobard.* annovera i Conti delle seguenti Città: Consa, Sessa, Isernia, Marsico, Sarno, Laurino, Lauro, Cajaza, Calvi, Venafro, Fondi, Teano, Marsi, Aquino, Caserta, Miniano, e Carinola; *in Stem. Longobardorum aliquot Princ. Salern.* annovera i Conti di Capaccio, e di Corneto. Vi eran anche i Conti di Chieti, Sora, Bojano, ed altri.

Non è però credibile, che tutti questi Signori fossero altrettanti Dinasti, come saviamente riflette il Consiglier Dragonetti nella sua erudita dissert. sull'*Origine de' Feudi ne' Regni di Napoli, e Sicilia part.* 1. *cap.* 7. *n.* 19., ma nemmeno è in tutto vero ciò che questi assume dicendo, che erano meri feudatarj de' Principi di Benevento, Salerno, e Capoa. Bisogna confessare la verità: i Longobardi non conobbero feudi; e de' Conti sopramenzionati alcuni furono in realtà Dinasti (il che non può metterfi in dubbio per l' istoria), altri furono semplici ministri del Sovrano col titolo di Conte. Non nego, che questi ministerj, che prima non erano che *ad nutum* del Principe, negli ultimi tempi si concessero a vita, ed indi anche per gli eredi e successori, cosicchè furono la principal causa dello stabilimento de' feudi; ma ciò non ostante ritennero la natura di Ministerj, nè vestirono quella di Feudi che sotto i Normanni.

d' Occidente tentato di signoreggiar sopra loro, ciò non pertanto servì solamente a riscuotere qualche tributo, non mai per averne un positivo dominio.

XVI. Questa moltiplicità di picciole Dinastie introdotta da' Longobardi fu seguitata da' primi Normanni, i quali occupando la Puglia, se la divisero egualmente fra loro; e come Commilitoni, ciascuno dominò sovranamente la sua Contea (1). Appena un rispet-

(1) Guilielm. Appul. *lib.* 1.
Omnes conveniunt, & bis sex nobiliores,
Quos genus & gravitas morum decorabat, & ætas,
Elegere Duces: provectis ad Comitatum
His alii parent; Comitatus *nomen honoris,*
Quo donantur, erat; Hi totas undique terras
Divisere sibi, ni sors inimica repugnet,
Singula proponunt loca, quæ contingere sorte
Cuique Duci debent, & quæque tributa Locorum:
Hac ad bella simul festinant conditione.

Ed in realtà dopo la conquista fecero la divisione convenuta, ed indipendentemente l' uno dall' altro governarono i loro Contadi. Dinasti furono i Conti di Loritello, Fondi, e Rupecanina *V. Peregrin. adnot. ad Anon. Cassin. an.* 1155. Dinasta fu il Conte di Conversano, *V. Malater. lib.* 1. *cap.* 39., e tali anche furono i Conti di Avellino, Ariano, Matera &c. *V. Falcon. Benevent. an.* 1119., *ed ivi Peregrin.*

E' questo un punto d' istoria, che non può controvertirsi almeno per li primi Normanni; e l' istesso Sig. Dragonetti, che nella sopracitata sua *Diss. part.* 1. *cap.* 8. impugna Carlo Napoli pel suo erroneo sistema de' Commilitoni, non ha difficoltà con tutta la candidezza di esprimersi in questi termini nel n. 17.: *Quella uguaglianza dunque, che il Napoli tanto decanta essere stata tra i nostri condottieri Normanni,* *fu*

rispetto si ebbe per lo Capo, o Duce, ch'era il Condottiere nella guerra.

XVII. Ma tanti e così ristretti Dominj non producevan che continue scissure, inimicizie, e guerre; quindi vivendosi in una perpetua anarchia (1), era finalmente necessario, anzi indispensabile di unirsi tutti nella persona di un solo. E tanto appunto si fece da Roberto Guiscardo, e da Ruggiero suo nipote, che compì l'opera della Monarchia di questo Regno (2).

Tri-

fu passaggiera, e riguardò la sola partizione delle prime Terre conquistate, e divise secondo la convenzione passata tra Arduino, ed il Conte Rainolfo. Nè della medesima si fa menzione presso i tanti Storici di quel Secolo, anzi ci fanno i medesimi comprendere, che cessò ogni uguaglianza, quando quella valorosa nazione fece nelle nostre Regioni acquisti tali da potervi stabilire stato in forma di Principato.

(1) Tutta l'Europa era allora in istato di sconvolgimento; per cui fu necessario trovar l'espediente della *tregua di Dio*, *V. Hist. Mediolan. lib. 2. cap. 3. ap. Murat. R. J. tom. 5.* Ma più che altrove faceva d'uopo nel nostro Regno; e per tal motivo Pascale II. R. P. in un Concilio tenuto in Troja obbligò i Proceri della Puglia a giurare di osservarla. Non ostante però il giuramento non fu osservata. Falcon. Benevent. *an.* 1115., e Pietro Diac. *Hist. Cass. lib. 4. cap. 57.*

(2) Due passi, uno di Malaterra *lib. 1. cap. 18.*, l'altro di Ostiense *lib. 3. capt. 16.*, danno a Roberto l'onore di aver soggiogati tutti gli altri Proceri e Dinasti; e ciò combina col sistema del Sig. Dragonetti, di cui sopra si è fatta parola. Ma il Dottissimo D. Basilio Palmieri, oggi degno Caporuota del S. C.,

nel-

XVIII. Tre sono i fonti, onde le pubbliche rendite emanano: i terreni, le gabelle, e le capitazioni e servizj. Seguendo l' ordine del nostro assunto, parleremo partitamente, ma colla possibile brevità, di ciascuno di questi tre capi.

XIX. I terreni d' Italia soffrirono infinite vicende; ma checchè sia di ciò che avvenne ne' primi tempi de' Romani, l'ambizione de' quali tutto soggiogava, i terreni d' Italia negli ultimi tempi della Repubblica, e per li tre primi secoli dell' Imperio goderono l' immunità (1); nè fu che verso la fine del terzo Secolo, quando incominciò a decadere il *diritto Italico*, che furono sottoposti a tassa (2).

XX. Odoacre impadronitosi dell' Italia, assegnò a' suoi Barbari la terza parte de' terre-

nella *diss. Storico-Diplomatica intorno al R. Patronato sul Monastero di S. Benedetto di Conversano* nell' introduzione sostiene il contrario, cioè che Ruggiero, e non Roberto, gli abbia domati. Checchè sia di tal questione, i precitati Dinasti furono in realtà soggiogati da quei Campioni; e ciò appunto il ben pubblico richiedea.

(1) *L.* 1., *& ult. ff. de. cens.*
Ulp. *fragm.* 19. §. 1.

(2) C. *Th. tit. de indulgent. debitor.*

reni (1); ma questo non recò molto incomodo agl' Italiani indigeni, poichè per le guerre antecedenti vaste solitudini, ed immensi deserti non erano ad alcun padrone soggetti; ed ancorchè a qualche gran possessore si fosse detrimento recato, ciò non dovette esser troppo sensibile al Corpo intero della Nazione. Teodorico avendo discacciato quei Barbari, non gli riuscì malagevole di dividere a' Goti le stesse terre, senza punto toccare, e disgustare gl' Italiani (2). E quindi Ennodio dice (3), che Teodorico lasciò gl' Italiani possessori delle loro terre liberi, ed indipendenti da' Goti, e volle, che i Goti possedessero i loro nuovi dominj indipendentemente dagl' Italiani.

XXI. Intanto queste divisioni riguardavano il comodo de' privati, non già del pubblico; sicchè per lo sostegno de' pubblici pesi si seguì tanto sotto Odoacre, che sotto Teodorico il sistema delle Romane Imposizioni. Furono tassati i terreni de' particolari sotto Teodorico; e presso Cassiodoro si leggono i

(1) Procop. *de bell. Goth. lib.* 1. *cap.* 1.
(2) *Id. ibid.*
(3) *Lib.* 9. *ep.* 23.

no i vettigali *tertiarum*, *binorum*, & *ternorum* (1).

XXII. Sotto i Longobardi la ſorte d'Italia fu ne' primi tempi ben dura. Morto Alboino già ſtato Conquiſtatore, il di lui ſucceſſore Clefi incominciò ad imperverſare verſo i più potenti Italiani, uccidendo alcuni, altri eſiliando (2). Dopo la di coſtui morte rimaſero i Duchi, i quali eretti in aſſoluti Dinaſti, eſſendo molti, e per conſeguenza impotenti a ſoſtenerſi, penſarono non altrimente che colla tirannia render ſtabile il loro dominio; e quindi ſpogliarono chieſe, diſtruſſero città, deſolarono popoli, ſoggiogando così la maſſima parte d'Italia; finalmente uccíſero molti de' Nobili Romani, e fecero gli altri tributarj, coll' obbligo di corriſpondere la terza parte de'

(1) Da Caſſiodoro ſi rileva indubitatamente una certa diſtinzione tra i tributi *tertiarum*, *binorum*, & *ternorum*; ma ſe queſta diſtinzione foſſe per ragion del luogo, o perchè foſſero differenti tributi, è molto oſcuro. Du-Change in v. *tertia* vuole, che per tale parola non s'intendeva la terza parte de' frutti, ma il ſemplice terratico, che ſoleva eſſer vario ſecondo la qualità del terreno; e crede, che l'iſteſſo era per riſpetto ai *bini*, e *terni*, ma che le *terze* eran dovute dagl' Italiani, e le *bine*, e *terne* da Goti.

(2) Paul. Diac. *lib.* 2. *cap.* 32.

de' frutti delle loro terre (1).

XXIII. Credono alcuni (2) esser stata questa l'epoca fatale per gl' Italiani indigeni ridotti tutti in servi della gleba, supponendo, che nel citato luogo Paolo Diac. per *tributarj* intenda *ascrittizj*. Ma pur troppo lungi dal vero si aggirano i seguaci di tal' opinione; imperciocchè la disposizione de' Duchi fu temporanea, nè oltrepassò i primi anni del Regno di Autari (3); anzi non fu generale, mentre le Città, che già da Alboino eran state conquistate (come appunto è da credere per le nostre Provincie (4)) restarono esenti

da

(1) Id. *ibid. His diebus multi Nobilium Romanorum ob cupiditatem Ducum interfecti sunt; Reliqui per hostes divisi, ut tertiam partem suarum frugum Longobardis persolverent, tributarii efficiuntur.*

(2) V. Grimald. *annal. tom.* 3. *ep.* 2. *p.* 147.

(3) Paul. Diac. *lib.* 3. *cap.* 16. *Erat sane hoc mirabile in Regno Longobardorum* (parlando di Autari), *nulla erat violentia, nullæ struebantur insidiæ. Nemo aliquem injuste angariabat, nemo spoliabat. Non erant furta, non latrocinia, unusquisque quo libebat, securus sine timore pergebat.*

Murat. *diss.* 21. *in prin. Tam Romani* (*antiqui scil. Italiæ incolæ*) *quam Longobardi, unus populus effecti sunt, & quum Romani primis novi Regni annis, Paulo teste, tertiam partem suarum frugum Longobardis persolvere cogerentur, tempore progrediente sublatum fuit inter utramque gentem discrimen, ita ut omnes paribus tributis forent obnoxii.*

(4) P. Caracciolo *in Propilæo ad quatuor chronolog.*

da sissatte vessazioni (1). Vi furono, è vero, presso i Longobardi i servi della gleba, ma questi avean la loro origine da' Romani stessi (2), ed appartenevano egualmente ai particolari che al pubblico (3); e quindi ne' tempi di cui parliamo gli vediamo in uso tanto presso i Longobardi, che presso gli altri popoli Italiani a lor non soggetti (4).

XXIV. Da tutt' altro dunque che da tale pretesa general servitù cavarono i Longobardi le pubbliche rendite. Questi non si sa se per mala politica, o per dura necessità, mutarono il sistema sino allora praticato delle pubbliche imposizioni. Tributi generali sulle terre non pare che abbiano esatto (5). Vi erano le Corti, i boschi, ed i poderi del Principe, che amministrati da Gastaldi, colle loro rendite supplivano ai bisogni dello sta-

(1) Paolo Diac. nel citato *lib. 2. cap. 32.* espressamente lo dichiara, dicendo: *exceptis his regionibus, quas Albuin ceperat.*

(2) C. *de agricolis*, *&* *Censitis*.

(3) Si veggano i varj diplomi rapportati dal Murat. nelle *diss.* 13. 14. e 15.

(4) Vedi i trattati di pace tra i Principi di Benevento, ed i Napoletani, rapportati da Camillo Pellegrino.

(5) Murat. *diss.* 19. *italiana in princ.*

ſtato (1). Da queſti fondi ne uſcivano varj proventi, poichè o ſi affittavano, o a tempo ſe n' eſigeva il *terratico*, o *eſcatico*, o *glandatico*, o *erbatico* (2). Queſto ſiſtema era allora ſoffribile per la mancanza della popolazione, e per la grande moderazione de' Longobardi, i quali ſiccome avean pochi biſogni, e pochi deſiderj, così contentavanſi del loro particolar patrimonio ſenza gravare i popoli con altri tributi univerſali (3). Ma a queſto mal fondato ſiſtema dobbiam noi le prime cauſe della rovina delle pubbliche rendite in Italia.

XXV. I Normanni dopo occupate le noſtre Provincie, poichè ſe le diviſero in picciole Dinaſtie (onde non potevano mantenerſi ſenza aggravare i popoli), non ſi contentarono de' fondi, che ſotto i Longobardi ſervivano per le pubbliche rendite; e quindi introducendo in Italia le Franceſi coſtumanze, cominciarono con infinite impoſizioni a gravar anche i terreni de' poſſeſſori privati; e da ciò surſero tanti ſtranj nomi di dazj che ſo-

(1) *Id. diſſ.* 10.
(2) *Id. dicta diſſ.* 19.
(3) *Id. dict. diſſ.* 19.

ſolamente in ſentirgli fa orrore (1).

XXVI. Roberto Guiſcardo, ed il Re Ruggiero, che per lo pubblico bene ſoggiogarono queſti Dinaſti, abolirono i tanti pravi uſi da eſſi introdotti (2), e rimeſſe le finanze dello Stato in forma regolare, uguagliarono la ſorte de' Cittadini fiſſando dazj moderati, certi, e colla dovuta proporzione diſtribuiti (3).

XXVII. Veniamo alle gabelle, ed alle capitazioni. Egli è inutile, che io parli, di quante ſpecie, e quali ſiano ſtate ſotto i Romani, e ſotto i Goti, poichè eſſendo le medeſime ſtate varie ne' varj tempi, ed in vario modo, ſecondo la generoſità, o ingordigia de' dominanti, niun ſicuro argomento pel noſtro aſſunto può trarſi.

 XXVIII.

(1) *Id. ibid.* E vedi ancora Falcon. Benevent. an. 1137. donde ſi ricava di quanti peſi aveano i Normanni gravate le poſſeſſioni de' Beneventani.

(2) Appariſce ciò dal citato luogo di Falcone, dove Ruggiero libera detti Beneventani da quei peſi; appariſce ancora da un celebre paſſo di Romualdo Salernitano, che ſi eſprime in queſti termini: *Rex autem Rogerius perfectæ pacis tranquillitate potitus, pro componenda pace Camerarios, & Juſtitiarios per totam terram inſtituit, MALAS CONSUETUDINES DE MEDIO ABSTULIT*; appariſce finalmente dalla nota delle gabelle eſatte ſotto i Re Normanni, recataci da Iſernia nel Commenr. alla Coſt. *Quanto ceteris*.

(3) V. detta nota d' Iſernia nella citata Coſtituzione.

XXVIII. La moderazione usata da' Longobardi sopra i terreni, vedesi da' medesimi praticata anche intorno alle gabelle. Aveano i *portatici*, i *pontatici*, i *ripatici*, i *pedagj*, ed i *plateatici*; ma non si esigevano, se non pel comodo, che si prestava al pubblico (1); e così lo Stato non altrimente che col vantaggio de' privati ne cavava il convenevole emolumento. Le antiche capitazioni, che ne' tempi più bassi si chiamarono *colte*, o *collate*, o *adjutorj*, le angarie, e le altre capricciose imposizioni, sotto i Longobardi medesimi non così spesso le vediam poste in uso; anzi il Governo avea molta cura, che non s' introducessero sì prave consuetudini per mezzo de' suoi Officiali (2).

XXIX.

(1) L. 37. di Ludovico Pio Imp. *De injustis occasionibus, & consuetudinibus noviter institutis, sicut tributa sunt, & Telonea in media via, ubi nec aqua, nec palus, nec pons, nec aliquid tale fuerit, unde juste census exigi possit, ut auferantur.*

(2) L. 121. di Carlo M. *Audivimus, quod juniores Comitum, vel aliqui Ministri Reip., sive etiam nonnulli fortiores vassi Comitum, aliquam redhibitionem, vel collectionem, quidam per pastum, quidam etiam sine pasto, quasi deprecando a populo exigere soleant. Similiter quoque opera, collectiones frugum, arare, seminare, runcare, corrucare, vel cetera his similia a populo per easdem, vel alias machinationes exigere consueverunt, non tantum ab Ecclesiis, sed a reliquo populo...* Ordina pertanto, che siano levati

XXIX. Ma quando sotto i Normanni l' ingordigia di que' piccioli Dinasti fu insaziabile, non si trovarono più leggi, che avessero posto freno ad usi così mal regolati. Bene fu, che Roberto, e Ruggiero repressero cotali estorsioni (1), ed i Re posteriori cercarono di rimettere le antiche leggi (2); ma che pro, se concesse a' feudatarj le più essenziali regalie, e le più vaste tenute, questi poi crederon dritto il poter aggravare quegl' individui dello Stato, che stimarono per sudditi? e quando anche creduto non l' avessero dritto, la forza e la prepotenza poco ha loro fatto badare ad un nome sempre stimato vano dal più forte.

vati siffatti abusi; *quia in quibusdam locis in tantum inde populus oppressus est, ut multi ferre non valentes, per fugam a Dominis, vel a patronis suis lapsi sunt, & terræ ipsæ in solitudinem redactæ sunt.* La *l.* 32. di Ludovico II. Imp., e la *l.* 3. di Guido Imp. han fatto l' istesso.

(1) *V. sup.* §. *XXVI. in not.*

(2) Constit. *Quamplurium.*

CAP. II.

Origine de' fondi, e dritti feudali.

I. NOn dell' origine de' feudi è mio assunto far quì parola, mentre diffusamente è stato trattato da altri quest' argomento, ma dell' origine de' fondi, e dritti feudali.

II. E' degno del gran Platone il discorso che il medesimo fa nella fine dell' XI. libro delle sue Leggi in rapporto agli Avvocati. Propone egli de' dubbj, perchè la professione di costoro essendo in se stessa una cosa buona (infatti che può esser di meglio nella vita umana, che l' esaminar la verità, e difender la giustizia? Questa è l' essenza dell' Avvocazia, ad a quest' oggetto è meritamente commendata dalle nostre leggi (1)), vien poi caratterizzata per mala? Conchiude, che non altronde ciò nasce, che dall' ingordigia degli Avvocati stessi, i quali per l' avidità del denaro promuovono, e difendono le cause ingiuste, dando alle medesime aspetto di giuste. Quindi vorrebbe quel savio, che persone siffatte, accusate e convinte di tal de-

(1) *L. 4. in princ. C. de Advocat. diverf. Judicum.*

delitto, a perpetuo esilio si condannassero.

III. Se questa sana determinazione avesse ne' passati tempi avuto luogo nel nostro Regno, non si vedrebbe oggi la Giurisprudenza Forense un ammasso di assurdità. Non è pensiero, nè insegnamento il più strano, che non sia uscito dalla penna de' nostri Dottori, i quali per favorir la causa poco han curato della verità, e della giustizia. Più di tutto si osserva ciò nella giurisprudenza toccante i Baroni, poichè siccome questi han sempre avuto più comodo di arricchire i loro Avvocati; così la dottrina forense composta non da altri che da costoro, non mai si è posta nel giusto tuono di dire la verità.

IV. Questa breve digressione serva di prefazione all' intiero discorso, mentre in progresso saremo sovente nella necessità di confutare i nostri Dottori, i quali spesso al falso, non mai al vero, eccetto che per casualità, si sono appigliati.

DRITTO DI CONQUISTA, E SERVITU' DELLA GLEBA.

V. UN Avvocato del nostro Foro di tempi non troppo remoti (1) ha impreso a dimostrare, che i fondi feudali nel nostro Regno han origine dal dritto di conquista; e ripete l'esercizio di questo dritto prima da'Romani, i quali soggiogata l'Italia resero vettigali i suoi terreni, ed indi da' Normanni, che a suo sentimento fecero l'istesso. Quindi conchiude con una stravaganza dicendo, che tutto il territorio debbasi riputar feudale, non ostante che spetti ai particolari.

VI. Combina con tal sentimento di conquista l'altro di coloro, che han spacciato di non esser altronde nati i dritti feudali, che dalle condizioni imposte da' Signori ai loro sudditi, che, universalmente parlando, ne' primi tempi non furon che servi. Boulainvilliers appunto ha sostenuto, che un regolamento generale de' Franchi ha posti tutti i Romani in una specie di servitù; ed avreb-

(1) Giandonato Rogadeo in un' allegazione scritta nell' an. 1768. per la Religione di Malta.

avrebbe potuto anche dire, che questa è antica al pari degli abitanti delle Gallie, secondo rapporta Cesare (1). Má quantunque Boulainvilliers abbia fallato nel suo sistema, come prova l'autore dello Sp. delle leggi (2), pure al di lui bizzarro ingegno forse può ciò perdonarsi, poichè con effetto i dritti esercitati da' Franchi furono strabocchevoli (3); non è però da soffrirsi quel tanto asserisce il Principe di Strongoli, *da schiavi sicuramente derivare la plebe ed i vassalli* (4). Ma più mi è rincresciuto di aver trovato cotali sentimenti nella Dissertazione del Consiglier Dragonetti (5), il quale, tuttocchè con diversa intenzione da quella del Principe di Strongoli, ha lasciato scorrere espressioni così contrarie al ben pubblico, ed alla Regalìa.

VII.

(1) *De Bell. Gall. lib. 6. cap. 5. Plebs pene servorum habetur loco, quæ per se nihil audet, & nulli adhibetur consilio. Plerique cum aut ære alieno, aut magnitudine tributorum, aut injuria potentiorum premuntur, sese in servitutem dicant nobilibus. In hos autem omnia sunt jura quæ dominis in servos.*

(2) *Lib. 20. cap. 10.*

(3) Ugone Falcando rapportando i lamenti de' Siciliani contro il Cancelliere Stefano de Porzio, dice tra l'altro, che questi volea introdurre degli abusi *juxta Galliæ consuetudinem, quæ cives liberos non haberet*. Muratori è d'accordo su tal punto, *v. diss.* 19.

(4) *Lettera apologetica circa l'opera del Cav. Filangieri pag.* 42.

(5) *Origine de' Feudi &c. part.* 1. *cap.* 4. *n.* 11. *e not.*

VII. Poichè parla per me la verità, rispon- derò brevemente all' uno, e agli altri.

VIII. Qualunque sia stata la condizione de' terreni d' Italia nel tempo delle conquiste de' Romani, già abbiam detto (1), che nella fine della Repubblica, e per li tre primi Secoli dell' Impero furono liberi, anzi goderono dell' immunità.

IX. I Greci non conobbero nè feudi, nè dritti feudali; e perciò i sudditi delle Provincie à loro soggette goderono e ne' beni e nelle persone quella libertà che conveniva sotto il Governo di un Monarca; anzi moltissime Città di Calabria, egualmente che il littorale da Amalfi a Gaeta ebbero negli ultimi tempi una piena libertà, ed appena un apparente dominio vi esercitava l' Imp. di Costantinopoli (2).

X. I Barbari non occuparono che i terreni vacui; e questi stessi divisi fra loro restarono liberi, non già vettigali allo Stato (3).

XI. I Longobardi dominaron le provincie senza però soggettarle a servitù; e noi abbiam notato quanto sia erroneo il sentimento

(1) *Cap.* 1. §. *XIX.*
(2) *Cap.* 1. §. *XIII.* e *XIV.*
(3) *Cap.* 1. §. *XX.*

to di coloro, che ciò han creduto (1); nè resta luogo da dubitare, se dippiù si rifletta, che ne' tempi prossimi a' Normanni le Regioni soggette a' Longobardi non eran popolate che da questi, mentre nella di costoro entrata quasi tutti gl'indigeni del Paese eran stati quasi distrutti (2); il che posto, svanisce ogni presunzione della general servitù, dappoichè a sentimento di Pellegrino tutti i Longobardi eran ingenui e nobili (3).

XII. Passiamo ai Normanni. Dopo aver questi nelle prime battaglie disfatti i Greci, le Città della Puglia senz' aspettare la propria rovina sprezzarono la lega con questi, e capitolarono con quelli (4). Ora dunque avendo così praticato le suddette Città, cessa ogni presunzione di aver i Normanni occu-

(1) *Cap.* 1. §. *XXIII.*
(2) *Cap.* 1. §. *VI.*
(3) *Peregr. in præfat: ad Anonym. Salern.* §. 3. Muratori però nella *diss.* 13. si oppone a tal sentimento; ma checchè sia della questione, generalmente parlando i Longobardi erano liberi, e per conseguenza nobili.
(4) Gul. Apul. *lib.* 1. *circ. fin.*

Confusis Deneis jam spes est nulla trophæi:
Omnia præclarum super Appula mœnia Barum
Illis temporibus, Monopolis, & Juvenacus,
Atque urbes aliæ quamplures fœdere spreto
Græcorum, pactum cum Francigenis inire.

cupati gl' intieri territorj, o ridotte le persone a condizion servile per dritto di conquista.

XIII. Vennero poi accusati i Normanni presso il Papa Leone IX., e s' imputaron loro diversi delitti, la maggior parte falsi secondo la testimonianza di Guglielmo Pugliese (1). Ma con tutto ciò esponendo esso Leone tali accuse all' Imp. Costantino Monomaco, non fece affatto menzione di aver i Normanni occupate le altrui terre (2).

XIV. Abbattuto l' esercito di Leone, tutta la Puglia si rese ai Normanni. Quindi il Duca Unfredo alle Città prima possedute ne aggiunse Troja, Bari, Trani, Venosa, Otranto, ed Acerenza (3). Ma che sorte di dominio esercitò sopra queste popolazioni? Si contentò del tributo, e della soggezione che si deve ad un Sovrano, e lasciò libero il resto

(1) *Lib. 2. post princ.*
Veris commiscens fallacia nuntia mittit
Argirous Papæ . . . .

(2) Questa lettera di Leone è rapportata dal Baronio an. 1054.

(3) *Omnibus horrendus* (Unfredus) *multas sibi subdidit urbes :*
Solvere Trojani Comiti cœpere tributum ;
Hunc & Barini, Tranenses, & Venusini,
Cives Hydrunti famulantur, & urbs Acheronti.
Gul. Ap. *lib.* 2.

ſto (1); tanto vero che quando morì fu compianto da tutta la Puglia, la quale amaramente ſi dolſe della perdita di un vero padre, che ſempre ebbe avanti gli occhi la placidezza, l' oneſtà, e la giuſtizia, e fu ſempre lontano dalla tirannide (2).

XV. Queſta è l'origine del dominio Normanno; e da quanto ſin ora abbiam detto non ſi rileva qualche generale occupazione degli altrui terreni, o qualche ſervitù univerſale, ma anzi il contrario. Nè i poſteriori Sovrani han deſiſtito da queſto ſiſtema, mentre Roberto, e Ruggiero han favorito, non già abbattuto i particolari poſſeſſori.

XVI. A Roberto infatti eſſendoſi ribellata Bari, egli cercò di tirare a ſe i nobili. Ciò non gli riuſcì ſe non dopo un lungo aſſedio; ma dappoi le terre e poderi, che ai Cittadini

(1) Per Troja ciò non può difficoltarſi; e molto meno per le altre Città, poichè la parola *famulantur* quì non denota ſervitù, ma la ſoggezione dovuta al Sovrano. Infatti l'eſempio di Bari, che dopo queſt'epoca ritenne i ſuoi nobili, e le ſue terre, ci convince della verità di tal ſignificato.

(2) *Interit Unfredus, lacrimans Appulia tota.*
Flet patris interitum: patria pater ille benignus
Hanc placide rexit, vitam decoravit honeſtas:
Non ſtuduit populum vexare tyrannide dira,
Juſtitiamque colens quam lædere, parcere multis
Maluit offenſis.
Gul. Ap. *ibid.*

ni erano ſtati predati ed occupati da' Normanni durante la guerra, ordinò di reſtituirſi, contentandoſi ſolamente del ſolito tributo (1). Ecco Bari, ſotto Unfredo, e ſotto Roberto, colla nobiltà ſalva, e colle terre libere; ed in tale ſtato ha proſeguito per l'appreſſo, poichè fino all'an. 1117. vedeſi della nobiltà Bareſe fatta onorata menzione (2).

XVII. Brindiſi avendo voluto ſtar ſalda a pro de' Greci, diede molto che fare ai Normanni, ed a Roberto; eppure dopo eſſere ſtata da queſti eſpugnata ſi ſcorge in eſſa ſull' antico piede la nobiltà (3).

XVIII. Se Bari, e Brindiſi non fedeli ai Normanni furon trattate in queſta maniera, par veriſimile, che le altre città mantenuteſi nella ſoggezione aveſſero avuta ſorte peggiore?

(1) *Civibus exhibuit placidus Robertus amorem,*
Et quia dilectos ſibi quos allexerat omnes
Semper habebat, erat dilectus ab omnib. ipſe:
Plurima quæ fuerant vel vi ſubtracta vel aſtu,
Reddidit Urbanis dux agros, prædia, fundos,
Perdita reſtituit: nil civibus intulit ipſe:
Nil alios permiſit eis inferre moleſtum.
Et circumpoſitis ſolitos deferre tributum
Normannis donat jam libertate quieta.
Gul. Ap. *lib.* 3.

(2) Anonym. Bar. *an.* 1117. *ap.* Murat. *Antiq. tom.* 1.

(3) Ughell. *tom.* 9. tra gli Arciveſcovi Brindiſini rapporta una lettera di Gelaſio II. ſcritta nell'an. 1118. *Clero, Ordini, & plebi Brunduſii.*

re? Anzi quel prode Capitano, parlo di Roberto, e per politica, e per naturale generosità compensava la fedeltà de' sudditi molto largamente, di che ci convince fra dell' altro l'esempio di Giovenazzo, a cui per gratificazione fu rilasciata la metà del tributo (1).

XIX. Per la Calabria poi non v'è da dubitare, che dopo essere stata soggiogata da Roberto, non le s'impose altra gravezza che quella del tributo, e del servizio militare, tanto è lontana non che la realtà, ma nemmeno l'idea d'una generale occupazione delle persone, e de' beni (2).

XX. Ma che diremo di Ruggiero? questi debellò i Dinasti, non soggiogò i popoli, s'impossessò de' beni di quelli tali quali erano, non privò i particolari delle loro robe. Anzi le usurpazioni ed occupazioni fatte prima

(1) *Annis tota sui tributis est solvenda tributi, Pactio dimidii concessa perenniter illis.* Gul. Ap. *lib.* 3.

(2) *Calabrensesque infestiores reddit* (Guischardus), *quotidiano impetu lacessens Bisinianenses; & Consentinos, Marturianenses, & his adjacentem Provinciam, secum fœdus inire coegit: tali videlicet pacto, ut castra sua retinentes, servitium tantummodò, & tributum persolverent, & hoc sacramento, & obsidibus spoponderunt.* Malaterr. *lib.* 1. *cap.* 18.

ma da essi Tiranni le rimise nella pristina libertà, come sopra abbiamo provato (1); e dippiù con un formidabile editto ordinò, che nè alle persone ecclesiastiche, nè a *qualunque altro del popolo* di suo dominio, nè *alle robe di loro* s' inferisse la menoma vessazione (2). Le parole dell' editto sono pur troppo notabili per assodar senza replica il nostro assunto: ivi si distinguono le persone ecclesiastiche, i lavoratori de' campi, i villani, ed il popolo, intendendosi per quest' ultimo i Burgensi, o sia gentiluomini, ed i liberi possessori di terre, mentre ap-

(1) *Cap.* 1. §. XXVI. *in not.*
(2) Telesin. *lib.* 2. *in fin.*
His quoque pactis Dux (Rogerius) *Melfiam properans, cunctos Apuliæ Optimates ad se convenire jussit: quibus etiam inter cetera edictum dedit: ut in pace permanentes alterutrum non adversarentur. Simulque eos jurare compulit: ut ab ipsa hora, & in antea justitiam, & pacem tenerent: & adjuvarent tenere: nec manu tenerent homines, qui latrocinium, aut rapinam facerant in terris suis: nec esse consentirent. Et si aliquis ibi hujusmodi malefactor reperiretur, sine fraude, curiæ suæ, in loco a se constituto, ut justitiam ex eo fieret, præsentarent: & quod Ecclesiasticis personis, & rebus earum, videlicet Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Monachis, omnibusque clericis, laboratoribus, villanis, & cuncto populo terræ suæ dominationis cum rebus eorum, nec non peregrinis, viatoribus, mercatoribus pacem tenerent, & observarent: nec eos inquietarent, nec inquietare ad suum posse permitterent.*

appunto per denotare questo possesso si soggiunge *cum rebus eorum*. Dopo una testimonianza così chiara resta più dubbio, che nè Ruggiero, nè i suoi antecessori han occupate le terre de' particolari? v' è più luogo da lesitare, che l' asserta general servitù non è che un sogno?

XXI. In maggiore compruova di quanto fin ora si è detto non debbo tralasciare il celebre passo di Ugone Falcando in rapporto alla libertà de' popoli di Sicilia (1), i quali quantunque abitanti de' Feudi de' Signori, pure a niuna rendita, a niuna esazione eran tenuti; e solamente qualche volta, ed in qualche urgente bisogno, di libera volontà coloro servivano (2).

XXII. Ma mi si oppongono i villani, che in quei tempi non erano che servi addetti

 alla

(1) Sotto il nome di Sicilia, secondo il parlare di allora, si comprendeva anche ciò che oggi compone il Regno di Napoli; il che è notorio per infiniti passi che occorrono nell' istoria, e nelle nostre costituzioni, e fra le altre V. la costit. *Occupatis*.

(2) *At illi libertatem civium, & oppidanorum Siciliæ prætendentes, nullos se reditus, nullas exactiones debere; sed aliquoties dominis suis, urgente qualibet necessitate, quantum vellent, sponte, & libera voluntate servire: Saracænos autem, & Græcos eos solum, qui villani dicuntur, solvendis reditibus, annuisque pensionibus obnoxios.*

alla gleba, ed erano in numero ben grande. Falso, che tutti i villani erano servi addetti alla gleba; ed in compruova non adduco che la costit. *Errores eorum*, la quale a chiare note distingue i villani angarj, servi della gleba &c., ed i villani, che solamente per rispetto a qualche tenimento, o beneficio eran obbligati a servire. Anzi vi erano anche i villani nemmeno a tal servizio tenuti, e questi erano gl' ingenui che alla cultura de' campi o proprj o alieni stavan addetti (1), mentre non era di ostacolo alla libertà il *residere in terra dominica*, e coltivare i poderi altrui (2): villani si dicevano o dall' abitare ne' villaggi (3), o dalle opere rustiche che facevano (4); e questi appunto sono i Burgensi rustici, di cui si fa menzione da' nostri Dottori (5), vale a dire uomini liberi addetti

(1) *Nullus dubitationi locus est, quin liberi quoque homines (sive ingenui ii forent, sive liberti) complures olim numerarentur, qui rei rusticæ operam darent, agrorumque aut suorum, aut alienorum coloni essent*. Murat. *diss.* 14. *c.* 768.

(2) *L.* 62. di Ludovico Pio.

E v. anche Murat. *diss.* 13. *c.* 722.

(3) Bartol. *in l. conficiuntur* §. *codicilli ff. de jur. codicill.*

Et glos. in const. Prosequentes verb. quicumque villanus.

(4) Ylern. *in comment. ad dict. const. Prosequentes*, & Afflict. *ad eand. const. n.* 6.

(5) Afflict. *in const. quisquis n.* 1.

ti alla campagna. Nel senso dunque di ascrittizj eran ben pochi i villani relativamente all' intiera popolazione de' paesi, e si riducevano ad alquanti Greci, e Saraceni fatti schiavi in tempo delle guerre (1); e noi in tutte le concessioni di feudi abitati, che ci son rimaste di quei tempi, vediamo delle persone libere farsi parola in generale, i villani o angarj nominarsi specificatamente l' uno appresso l' altro, e rarissime volte in gran numero (2). Questi angarj poi andarono a cessare, o per esser terminate le loro linee di discendenza (3), o per essersi riscattati, o per aver acquistata in qualunque altra maniera la libertà (4); cosicchè dopo il XIII. Secolo non vedesi più di loro fatta menzione.

XXIII. Non regge dunque il sentimento di quei, che dal dritto di conquista, e dalla servitù della gleba voglion ripetere i fondi, e i dritti feudali.

(1) Falcand. *loc. cit.*
(2) *V.* Ugell.
(3) Si facevano le genealogie: *V.* Murat. *diss.* 14. *c.* 767.
(4) Murat. *diss.* 14. *circa fin.*

XXIV. HAn altri cercato dedurre tai dritti dal sovrano condominio de' primi Normanni, che come commilitoni avendo divise le provincie, quai Dinasti le signoreggiarono, esigendo per se i tributi, ed imponendo degli altri; e che quantunque poi sottomessi da Roberto, e da Ruggiero, pure salvo di riconoscer questi per capi, e di prestar loro il servizio militare, serbarono intatti gli altri diritti.

XXV. Questo fallace sistema posto in luminoso prospetto da Carlo Napoli Siciliano (1) ha molti sedotto, i quali insci del pubblico dritto, e dell' istoria della nostra Monarchia, han confuso ogni ragione in grave danno dell' interesse della Patria, e del Sovrano. Il prelodato Consiglier Dragonetti mosso da quel zelo che dee brillare nel cuor di ciascun Cittadino, ha vigorosamente confutato tal sistema, negando assolutamente il vantato condominio de' Commilitoni. Ma siccome il Napoli avea scritto per li Baroni

(1) In un libro intitolato; *Concordia de' dritti demaniali e Baronali*.

ni di Sicilia, così il Sig. Dragonetti anche questi ebbe di mira; quindi con fondamento assunse di affatto negare il condominio suddetto, poichè in realtà quando Guiscardo, ed il Conte Ruggiero soggiogarono la Sicilia, non vi erano più con loro commilitoni, siccome non v' eran stati quando soggiogarono la Calabria. Ma che il veridico sentimento di Dragonetti si possa estendere sopra le altre Provincie del Regno non pare che l' istoria lo comporti, poichè il condominio de' primi Normanni non è da mettersi in dubbio (1). Il fatto sta, che o si neghi, o si ammetta il condominio, nessun giovamento posson cavare i feudatarj; imperciocchè quei primi Normanni Dinasti furon tutti soggiogati da Ruberto, e da Ruggiero (2); ed ancorchè si conceda, che Roberto dopo aver quelli sottomessi si contentò del solo servizio militare, lasciando loro intatti gli altri diritti, non però l' istesso fece Ruggiero, il quale quando abatteva qualche Dinasta, *exhaeredabat eum*, secondo si esprime l' istoria (3).

 In-

(1) *V. sup. cap.* 1. §. *XVI.*
(2) *Cap.* 1. §. *XVII.*
(3) Anon. Cassin. *an.* 1132., *&* *ibi* Peregr., Falc. Benev. *eod. an. &c.*

Infatti le mire di Ruggiero pel pubblico bene eran di fondare la Monarchia; e questa non altrimente poteva venir ad effetto che con reciderfi tanti capi, che deformavano l' intiero corpo. Quindi fu che ritirate a se tutte le Regalie, e tutti i fondi, che dai Dinasti eran stati occupati, non permise ad alcuno di averne menoma parte senza special sua concessione (1); e dopo concesse non permise ai Beneficiati di poter disporre a loro talento senza il di lui assenso (2). Questi furono i principj, e questo fu lo stabilimento della Monarchia; nè a noi resta più dubbio su tal particolare, dappoichè Federico con generale ed espressa sanzione severamente punì chi avesse ardito senza special concessione sua o de' suoi Re antecessori esercitar diritto, o detenere alcuna Regalia (3).

Con-

(1) Con generale editto comandò, che tutti i possessori di Regalie dovessero esibire il tit., per indi rinovarsi da lui i privilegj di concessione. V. due diplomi di Ruggiero, dove si fa menzione di questo generale editto, uno spedito per la Chiesa Arcivescovile di S. Severina, presso Ughell. *tom. 9. p.* 478., l' altro per la Chiesa Vescovile di Squillace, presso Vargas *Esame delle Carte Normanne p.* 506.

(2) Const. *Scire volumus*.

(3) Const. *Dignum fore*.

XXVI. VI è finalmente chi ripete i dritti feudali dalla convenzione tra i Baroni, e gli abitanti de' feudi; ma è così erroneo cotal sentimento, che io non ho bisogno di molto per confutarlo. Non trovasi Feudatario, che possa, non dico documentare queste asserte convenzioni, ma almeno mostrarne una semplice carta; nè delle medesime v'è rastro nell' istoria. E come può esser altrimente quando loro osta la legge? Se per quei dritti s' intendono le angarie e perangarie, giusta le nostre costituzioni non era in balia de' Popoli di prometterle (1). Se s' intendono le Regalie, molto meno potevan queste soggettarsi a' contratti di private persone (2). Se finalmente s' intendono le prestazioni libellarie, qualunque convenzione non può aver vigore per l' ineguaglianza de' dritti. Infatti che convenzione può essere tra il potente, ed il debole? tra quegli ch' è armato di giurisdizione, e colui che geme sotto la sua sfer-

(1) Const. *quia frequenter*.
(2) Const. *Dignum fore*, const. *Personas rebus*, & const. *Hac edictali lege in perpetuum*.

sferza? Il dritto di natura, e le leggi comuni (1), e municipali (2) hanno per improbati siffatti contratti. Oltre di che i contratti libellarj sono correspettivi; e dove concorre l' eguaglianza di ciò che dà il Barone, e di ciò che riceve, non v'è questione, mentre in tal caso queste prestazioni sono una specie di permuta, non già diritti.

Concessione de' Sovrani.

XXVII. Se il dritto di conquista, e la servitù della gleba non sussistono, se il Sovrano condominio de' primi Commilitoni Normanni non ha luogo, se finalmente le convenzioni tra i Baroni e gli abitanti de' Feudi nè esistono nè possono reggere, l' origine de' fondi feudali bisogna ripeterla non da altro che dai beni vacanti (3), e dalle Corti de' Longobardi (4), e per causa ed origine de' dritti feudali resta solo che si stabilisca la concessione de' Sovrani. E tant'è, poichè non altrimente che così potea fondarsi la

(1) *L. un. C. de contract. judic. &c. & l. 11. e 12. C. de his quæ vi metusve caus. &c.*

(2) Non si sostengono senza Regio assenso.

(3) *Cap. 1. §. XI.*

(4) *Cap. 1. §. XXIV.*

la Monarchia, repugnando alla ragion di Stato, ed al pubblico bene detenersi da persone private indipendentemente dal Sovrano le Regalie. Il che oggi non mettendosi più in dubbio presso tutte le persone di buon senso, so a meno di allungarmi ulteriormente su ta particolare, bastandomi solo di aver confutato i sentimenti contrarj.

C A P. III.

Dritti Feudali ingiusti.

PRESCRIZIONE.

I. NOn potendo altro titolo, fuorchè la legittima concessione del Principe, esser causa ed origine de' dritti feudali, come ad evidenza nell'antecedente capitolo si è provato: siegue per indubitata illazione, che dove manchi lo special privilegio, qualunque jus che possa vantare il Feudario debba riputarsi usurpazione ed abuso. Nè vale allegar la prescrizione; poichè se la sovranità è il fonte, donde i dritti feudali emanar devono, perciò fra le Regalie fa d'uopo questi annoverare; e le Regalie, secondo le inviolabili leggi della natura, e secondo il drit-

dritto da noi ricevuto (1) non sono soggette alla prescrizione ancorchè immemorabile.

II. Ma per abbonare alquanto coi Feudatarj, vogl' io ammettere la prescrizione immemorabile; dee però questa ridursi ne' termini, se non del rigoroso dritto, che richiede giusto titolo e buona fede, almeno dell' equità, che ha bisogno di presunzione. Quindi è da riflettere primieramente, che se i Baroni tutto hanno per concessione de' Principi, questi nè han dato, nè potevan dare se non quel che aveano; ed in secondo luogo, che l' Erario dello Stato sotto i Re Normanni esigè pochi dazj, come sopra si è detto (2); Federico gli aumentò a dismisura; gli Angioini continuarono ad esigere secondo l' aumento di Federico; ed indi man mano si sono anche aggiunte altre imposte; ma con tutto ciò i soli Normanni concessero le Terre, e le città con tutti i dazj e proventi che l' Erario pubblico cavava da quelle: Federico, i suoi successori, e gli Angioini non fecero l' istesso, ma si contentarono di conceder i Feudi secondo lo Stato in cui erano ne'

(1) *L. 6. C. de praescript. 30. vel 40. an. Const. Cum universis.*
(2) *Cap. 1. §. XXVI.*

ne' tempi de' Normanni, tenendo per se i nuovi diritti posteriormente introdotti (1).

III. In queste circostanze dunque non essendo da presumere, che i Sovrani abbian concesso ciò che non mai han avuto, o quel ch'è stato, e sta nelle loro mani: noi, per metterci a giorno di tutto, non dobbiamo far altro ch' esaminare i dazj esatti da' Normanni. E quantunque di ciò si sia nel primo capitolo parlato (2), pure convien quì aggiungere qualch' altra cosa, per viepiù dilucidare cotesto argomento, che sin' ora mal compreso, è stato considerato per il punto di appoggio del gran Edificio de' dritti baronali.

IV. I Normanni bisogna riguardargli in due epoche differenti: prima di fondarsi la Monarchia dal Re Ruggiero, e dopo. Nella prima epoca per le tante scissure regnò l'anarchia, ed il dispotismo; e già abbiam detto (3) di quante insoffribili imposizioni furo-no

(1) Questa non è una semplice mia congettura, posciacchè tutti i diplomi di quei tempi ne fan fede; e quando ogn' altra cosa mancasse, basta vedere, che tutti i dazj sovraimposti dopo de' Normanni si sono sempre esatti dalla Corte, come tuttavia si esigono.
(2) *Cap.* 1. §. *XXV*. *XXVI*. *e XXIX*.
(3) *Cap.* 1. §. *XXV*. *e XXIX*.

no allora gravate le nostre Provincie. Nella second' epoca il Re Ruggiero aboliti tanti pravi usi ridusse i dazj ai soli, che ci accenna Andrea d' Isernia (1). Ciò costa dall'istoria, come sopra si è detto (2); ma quando dall' istoria non costasse, la presunzione è per li popoli, ed eccone i motivi.

V. Tutti gl' individui che compongono lo Stato essendosi uniti in un Corpo pel maggior loro comodo, tutti come socj hanno uguale diritto di essere difesi e protetti dallo Stato medesimo. Ma siccome tal protezione dee non solamente esser sulle persone, ma sugli averi ancora; e questi per inevitabile conseguenza dell' organizazione delle civili società son sempre disuguali; così avviene che della protezione medesima chi più e chi meno partecipa.

VI. Secondo il grado di difesa che uno riceve dallo Stato deve contribuire ai bisogni di questo: il ricco da ricco, il povero da povero. E quegli stati hanno eterna durata, dove si osserva questa proporzione, ch' è la perfetta uguaglianza richiesta dalla giustizia di-

(1) *Ad Const. Quanto ceteris.*
(2) *Dict. cap. 1. §. XXVI.*

distributiva. I primi fondamenti della grandezza del Romano Impero si devono senza dubbio a Servio Tullio per l' istituzione del censo (1).

VII. Dunque il gravare più i poveri che i ricchi, i quali dallo Stato hanno maggior protezione, è ingiustizia manifesta; ed uguale ingiustizia è allora quando delle diverse città e terre, che compongono una società, alcune sono più caricate altre meno di dazj, non ostante che nessuna protezione o difesa hanno più quelle di queste.

VIII. Era costume del Popolo Romano usar differentemente co' popoli vinti, condannando alcuni ad esser vettigali, altri tributarj o stipendiarj, ed imponendo ad alcuni maggiori pesi, ad altri minori, secondo la fedeltà, o infedeltà, secondo l' ubbidienza, o l' ostilità, che avean questi mostrata. Ma non ha luogo siffatta distinzione nel nostro Regno, poichè oltre di non costar dall' istoria, che Roberto Guiscardo, o Ruggiero avessero usata inuguale bilancia nell' imporre i tributi, si rileva piuttosto, che quelle città che

(1) *Censum instituit, rem saluberrimam tanto futuro Imperio*. Liv. *lib.* 1.

che alle armi di que' prodi conquistatori han fatta opposizione maggiore, sono oggi le meno gravate di pesi, trovandosi sotto la Regia protezione. Ed è anche da riflettere, che dopo fondata la Monarchia qualche dissuguaglianza, che forse la ragion di conquista avea prima prodotta, ha dovuto inevitabilmente cessare: se il Monarca è come il sole, ed il giorno, che nasce per tutti in comune; se è insito alla natura degl' uomini misurare con ugual rammarico gli altrui comodi, e le proprie ingiurie; quale politica avrebbe potuto permettere a Ruggiero, o ai suoi successori, di trattare con differenza improporzionata la condizione de' sudditi?

IX. La dissuguaglianza dunque, che noi vediamo ne' diversi Luoghi di questo Regno, altri de' quali sono più gravati, altri meno di dazj feudali, induce presunzione non già della poca politica de' Sovrani, ma dell' abuso, e della violenza de' Baroni. Ed ecco perchè ho detto, che ancorchè non costasse dall' istoria di aver Ruggiero abolite tutte le antiche gravezze, pure si dee credere che abbia così praticato, perchè la Politica e la Giustizia, dei dettami delle quali è ogni Sovrano l' incorruttibile Esecutore, voglion ap-

appunto, che le facoltà de' Cittadini sian la norma delle respettive tangenti per lo mantenimento dello Stato dovute.

RACCOMANDATI.

X. MA due difficoltà par che si vogliano far contro dai difensori de' Baroni: una per li *Raccomandati*, che nel XII. secolo erano troppo in moda, e sopra i quali i Signori esercitarono dritti così strabocchevoli, che Du-Cange (1) non ha difficoltà di dire, esiger da quelli i Napoletani quasi tutto ciò che i Sig. esigono da' Vassalli; l'altra per li *Grandi Baroni*, che coll'occasione della parentela coi Re, anche dopo fondata la Monarchia mantennero per privilegio tutti quei dritti che prima aveano come Dinasti.

XI. Brevemente me ne disbrigo dalla prima difficoltà, poichè ho la legge che parla in mio favore. Federico (2) proibì cotesti *Raccomandati* sull'appoggio che chi sta sotto la Regia protezione non ha bisogno della dife-

(1) Verb. *Commendati*.
(2) Const. *cum universis*.

fesa altrui; abolì anche i *Raccomandati* de' tempi anteriori, che si vedessero in mano de' Feudatarj senza special privilegio legittimamente spedito; annullò finalmente ogni prescrizione che mai si volesse allegare, dappoichè i Feudatarj per giuramento son tenuti difendere i dritti del Fisco, non già usurparli.

XII. V' è più. Il fondamento delle prestazioni de' *Raccomandati* era la protezione che facean loro godere i Signori (1). Or dov' è oggi questa protezione? Se manca dunque la causa del dare, anche l' obbligo della prestazione cessar deve.

Grandi Baroni.

XIII. MOlto meno regge la seconda difficoltà. Di questi Gran Baroni, che si allegano, pochissimi furono nel nostro Regno dopo fondata la Monarchia, ed appena possiamo annoverare i Conti di Lecce, i Principi di Taranto, e qualche altro della Famiglia Reale. Ma che giova agli odierni Baroni

(1) Gloss. *in const. Cum universis in prin.* Murat. *diss.* 15.

roni metter questi avanti ? essendo finite le linee di costoro, e devoluti i feudi al Fisco, è venuto a cessare ogni privilegio. Nè perchè gl' istessi feudi furon poi riconcessi ad altri *co' medesimi dritti che si godevano dagli antecessori*, possono in virtù di questa clausola generale i nuovi Feudatarj esercitare quelle Regalie che prima esercitavansi per ispecial privilegio; essendo oggi troppo risaputo nel nostro Foro, che le Regalie non s' intendono concesse se non quando di loro si fa espressa e distinta menzione; e quelle parole *co' medesimi dritti che si godevano dagli antecessori* s' intendono dei dritti soliti, ed ordinarj annessi al feudo, non già delle altre Regalie, e dritti estraordinarj. Ed io su questo punto non mi diffondo ulteriormente, poichè per lo retto stile di giudicare ne' Tribunali non più si dubita di tal dottrina (1).

(1) *V.* Reverter. *dec.* 344., *ed ivi* De Marinis.
Qui non debbo tralasciare di trascrivere un dispaccio del nostro Governo spedito nell'an. 1708. su tale assunto: *Si è riconosciuta la nuova Relazione che mi ha fatta US. Ill. con cotesta Udienza con carta de' 17. del passato, con le scritture che mi han mandate, rappresentando li motivi che hanno avuti per rimettere la causa di Domenico di Andrea alla Corte di Rosa. E avendomi recata molta ammirazione e meraviglia, come cotesto Avvocato Fiscale non avea fatte le parti, che gli spettavano per la obbligazione del*

XIV. Dunque resta fermo, che nella prima fondazione di questa Monarchìa non altri proventi esigè lo Stato, nè altri poteron avere per concessione i Baroni, se non quelli che ci nota Andrea d'Isernia (1), quali sono i seguenti: I. *Dohana*, *jus tumuli*, *Becharia* (che con altro nome si chiamavano anche *plateatici*); II. *Passagium*; III. *Anchoragium*, *Scalaticum*, *Portus*, *&* *Piscaria*; IV. *Glandium*, *&* *similia*, *Herbagium*, *Pascua*, *Jus affidaturæ*.

XV. Ora per questi dazj; se non vi fossero altri ostacoli, che appresso esporremo, avrebbero i Baroni col possesso immemorabile una presunzione in lor favore; imperciocchè siccome i Sovrani Normanni gli han posseduti, è credi-

suo officio, per essere massima incontrastabile tra Dottori, inveterata e pratticata in tutti li Tribunali di questo Regno, che tutti li privilegj conceduti alli Baroni grandi, non si estende la continuazione di quelli nella tenuta de' di loro Feudi agli altri Baroni minori: In risposta lo avviso a U. S. Ill., e le incarico che prevenga cotesto Avvocato Fiscale, che faccia in quel ch' è di sua obbligazione le istanze su la detta materia, con li rimedj, che convengono. Dio guardi US. Ill. molti anni, come desidero. Napoli 7. Settembre 1708. = Il Cardinale Grimani = alla Segretarìa di Giustizia. Gatta Disp. p. 2. tom. 3. tit. 89. 2.

(1) *Ad Const. Quanto cæteris.*

dibile che gli abbian concessi. Ma tutti gli altri proventi e dritti che vantano i Feudatarj, devon credersi usurpazione e violenza; nè capisco, come in faccia ad una verità così lampante possa trovarsi Magistrato, il quale dia retta alle strane pretenzioni di quelli. Eppure (ho vergogna di dirlo) si è veduto con orrore nel Foro coteste intraprese favorirsi. Ah! che io non avrei coraggio di raccomandar la giustizia e la verità a siffatti Tribunali, se i lumi sparsi dal Secolo XVIII., la vigilanza dell'ottimo Ferdinando IV., ed il zelo degli odierni Ministri, non mi animassero. Miei Concittadini, dopo che sapete le rette intenzioni del pio Sovrano, ricorrete con franchezza all'integrità de'nostri Giudici, e siate sicuri, che sapendo questi esser loro dovere di custodire le leggi, difender le Regalìe, e far argine alle oppressioni, sapranno ancora con animo forte levar via le prepotenze (mentre non con altro nome possono chiamarsi que' dritti feudali, che sono scevri di titolo, e di presunzione di titolo).

XVI. Ma veniamo agli ostacoli che si oppongono alla presunzione, della quale potrebbero far uso i Baroni sopra i dritti cennati da Isernia. Quelli, che annoverati abbiamo nel-

le due prime rubriche, sono mere *gabelle*, vale a dire che non hanno altro appoggio che l' autorità del Sovrano; e per conseguenza dove non costi della concessione da questi fatta, niun possesso giova ai Baroni, essendo stato sempre proibito a costoro l' esercizio di simili dritti; ed in ciò son d' accordo le nostre leggi, ed i nostri Forensi, perchè è verità senza disputa (1). Ma oltre a ciò vi concorrono moltissime altre circostanze, per le quali non possono in conto alcuno appartenere ai Feudatarj le sudette *gabelle*, e noi l' esamineremo in un capitolo apparte.

XVII. I dazj poi che si contengono nella III., e IV. rubrica sono appoggiati sulla roba; e perciò possedendosi questa coll' esercizio *ab immemorabili* di que' dritti, non v' è dubbio, che la presunzione sia per li Feudatarj. Eppure questa istessa presunzione vien da altre circostanze disciolta, come or ora esporremo; ma siccome *Ancoragj*, *Scalatici*, *Porti*, *Peschiere &c.* pochi sono i Feudatarj che possegono; e di questi pochi niuno quasi è sprovisto della special concessione; così è inutil

(1) *Const. Dignum fore*, *Const. Cum universis*, *&* *Const. Si dubitatio*.

til cosa tediare il Lettore con lunghe dicerie; onde si discorrerà nel capitolo seguente de' dritti contenuti nella quarta rubrica, che chiameremo *territoriali*, come quelli che sulle terre sono fondati, riserbandoci di parlare nell' altro capitolo de' dritti cennati nella prima, e seconda.

C A P. IV.

Dritti Territoriali de' Feudi.

Confini de' Feudi.

I. Dovendo far parola de' dritti territoriali, conviene prima di tutto dir qualche cosa delle terre istesse. I confini de' Feudi odierni sono quelli appunto, che i Re Normanni secondo lo stato di quei tempi prescrissero loro; non molto avrebbe di che lamentarsi la pubblica ragione, se l' affare fosse rimasto tra i limiti, che le circostanze dell' undecimo secolo, tuttocchè deplorabili, avean prefissi; ma non andò così la faccenda: i formidabili Baroni coll' occasione de' feudi hanno invasi ed occupati anche i poderi altrui (1), e fino del Regio demanio (2).

 Quin-

(1) Ne fa testimonianza Carlo V. nella *pram.* 11. *de Baron.*

(2) *Const. Dignum fore.*

Quindi i lamenti de' popoli, ed i risentimenti de' Sovrani; quindi le liti e le questioni; e quindi finalmente le ribellioni, e l'esecrande fellonie. Intanto nella rivoluzione sotto Guglielmo I. l' unica premura ch' ebbero i Baroni fu di abbruciare i *defetari*, a fine di non apparire i documenti degli stretti confini de' loro feudi (1). Furono rifatti questi registri, ma imperfettamente; onde fino a' tempi di Carlo II. d' Angiò si sentono le questioni sopra i confini de' feudi. Con un Capitolo procurò questo Sovrano di riparare a siffatti inconvenienti (2); ma quanto nel medesimo si dispose fu eseguito? mai no; le leggi son tele d' aragno, diceva Anacarsi.

II. Veniam ora ai dritti o sia proventi territoriali, che possono ridursi I. a' *terratici*, II. *decime*, III. *erbaggi*, *ghiandaggj &c.*, IV. *fide*.

Ter-

(1) Ugon. Falcond.
(2) *Cap. ad tollendam quidem.*

III. Sopra i territorj feudali ogni ragion vuole che i Baroni esigano dagli agricoltori il terratico, o il censo; ma niuna ragione può trovarsi, per la quale questi territorj riputar si debbano privilegiati in preferenza degli altri adjacenti. In molti luoghi del Regno i privati esigono dai loro fondi i terratici moderati, ed all'incontro il Barone dai terreni adjacenti, vale a dire dell'istessa qualità, o forse peggiore, esige dippiù. Donde questo divario se non dalla prepotenza? Qui non v'è scampo per li Baroni; pur tutta via i nostri Tribunali imbevuti delle dottrine de' Forensi, col pretesto del possesso immemorabile hanno ne' scorsi tempi stesa la mano a cotali ingiustizie. Che vale il possesso, quando ad evidenza si scorge l'usurpazione? E se non altro, dovrebbesi almeno sapere, che in simili materie l'uso de' convicini da' legge, non già il capriccio del Barone (1).

(1) Afflict. *ad Const. Cum per partes* Apuleæ *n.*13.

IV. QUi non intendo parlare di que'Feudatarj, che dai proprj terreni invece del terratico o del cenſo eſigon la decima; ma di quelli che eſigono tal preſtazione dai terreni de' particolari, o unitamente il terratico e la decima dai terreni proprj. Di queſto inſoffribile peſo ſono gravati molti Luoghi del Regno, e particolarmente l'intiera Provincia di Lecce.

V. In ſoſtegno di queſto eſorbitante diritto, pel quale niuno della propria roba è padrone, due argomenti ſogliono i Baroni allegare, I. o che tutto il territorio ſia feudale, come par che abbia voluto dire Marino Freccia, il primo che ha mezzo difeſo queſto aſſurdo (1); II. o che quelle decime ſi poſſeggano per conceſſione fatta dalla Poteſtà Eccleſiaſtica. Proverò, che nè l'uno nè l'altro di queſti colorati titoli ha fondamento alcuno.

VI. Eſſendo le Città, e Luoghi di queſto Regno anteriori a' Feudi, la preſunzione è che tutto il territorio ſia delle Univerſità e de'.

(1) *De Subfeud. part. 2. auth. 46. n. 11.*

de' Cittadini, non già feudale (1); e finoacche il Barone non mostra il contrario, non già con prove testimoniali e vaghe, ma con legittimi documenti (2), il dritto favorisce quelli (3).

VII. Ma stringiamo questo discorso. Per reggere la feudalità de' fondi bisogna supporre il dominio in mano del Principe. All'incontro abbiam noi provato (4), che i Normanni non usaron del dritto di conquista, e contenti soltanto di dominare i popoli, e di esiger da loro i tributi, lasciaron libere ed intatte le terre de' particolari; e ciò praticarono per tutte le Provincie del Regno, e particolarmente per la Puglia (il qual nome allora comprendeva la Terra d'Otranto, la Terra di Bari, e buona parte della Basilicata, e della Capitanata), e per la Calabria. Dov'è dunque lo spacciato dominio?

VIII. Ed affinchè non resti ombra di dubbio su tal punto, aggiungo un' altro argomento, contro del quale non v'è replica. Dovunque il Barone ha il dritto della decima,

(1) Capoblanc. *de Baron. pram.* II. *n.*
(2) Afflict. *dec.* 277.
(3) *Id. dec.* 267.
(4) *Cap. II.* §. *XII. seqq.*

ma, l'esercita non sopra il territorio, ma sopra i frutti; cosicchè da coloro, a cui dà le terre in colonia o a terratico, esige prima la decima, e poi l'estaglio, o il terratico; il che denota, che questa prestazione ha tutt'altro appoggio che il territorio.

IX. Ma si dice forse, che queste decime furon introdotte da' primi Normanni non per ragione del dominio sulle terre da loro stessi concesse ai particolari, ma per li dazj imposti in virtù della sovranità che aveano. Chi così discorre non pare che vada errato, poichè veramente i primi Normanni tra i molti dazj co' quali gravarono i popoli aveano anche le decime (1); ma a questa difficoltà già si è da noi risposto, mentre siffatti dazj con lo stabilimento della Monarchia han dovuto cessare (2).

X. Per la presunzione dunque, e per la real-

(1) Vedi un diploma rapportato da Ughell. tom. 7. tra i Vescovi di Canne, col quale Gofredo Conte di detta Città nell' an. 1105. mentre concede a quella Mensa Vescovile più beni, dice: *concedimus itaque, ut nos nostrique heredes, vel successores, seu exactores non habeamus potestatem minuendi, exigendi, inquietandi, auferendi, vel imponendi aliquod servitium, tributum, collectam*, Decimam, *adjutorium, redditus, vel aliquod onus servitutis super casalia, & homines, & res eorum &c.*

(2) Vedi sop. Cap. III. §. XIII.

realtà di ciò che apparisce dall' istoria, le decime, che si esigono dai fondi de' privati, non possono avere per appoggio la feudalità.

XI. E molto meno han per fondamento la concession della Chiesa. Per tutto il tempo de' Normanni, e degli Svevi non si vedono decime in mano de' Laici per concessione degli Ecclesiastici, come ad evidenza apparisce dall'istoria di quei secoli; anzi le varie usurpazioni, che i Potenti spesso spesso attentarono, furono sempre represse da' nostri vigilanti Sovrani. Per non uscire dalla Provincia di Lecce, abbiamo due diplomi rapportati da Ughellio tra gli Arcivescovi di Taranto, uno di Errico VI. dell' anno 1196., e l'altro di Costanza dell' an. 1198., da' quali si rileva quanta cura han presa questi conjugi per reintegrare quella Chiesa delle decime ed altro, che indebitamente s'era stato usurpato (1).

XIII.

(1) Di queste usurpazioni e reintegre abbiamo anche altri esempj. Roberto Conte di Loritello nell'an. 1095. restituì alla Chiesa Vescovile di Chieti varie decime, che le avea usurpato; e vi esiste il diploma presso Ughell. tom. 6. *Teatini Episcopi*.

Per ordine di Guglielmo II. nel 1178. si composero le controversie tra il Vescovo de' Marsi, e Oddone de Celano figlio del Conte Rainaldo, insorte per va-

XIII. Premesso ciò, non possiam noi fissare l'epoca delle decime Ecclesiastiche in mano de' Laici prima del Concilio Lateranese celebrato nell'an. 1179. Per conseguenza, ancorchè si ammettesse per vero (quantunque sia troppo erroneo) il sentimento di que' Canonisti, che credono tollerate dalla Chiesa siffatte decime alienate a' Laici prima del Concilio, e condannate solamente le posteriori (1), pure i nostri Feudatarj non potrebbero avvalersi di questa dottrina, perchè le loro decime portando una data assai dopo del Concilio, non possono stimarsi tollerate, ma anzi affatto condannate.

XIII. Tutto ciò si direbbe da noi se i Feudatarj affacciassero concession della Chiesa per le decime che ingiustamente detengono; ma il fatto sta, ch' essi non hanno concessione alcuna; nè possono averla, poichè le decime in tutto il nostro Regno, e nell'istessa Provincia di Lecce sono state sempre posse-

varie usurpazioni, e vessazioni, che quest' Oddone inferiva a quella Chiesa; e tra l' altro si convenne di doversi alla medesima restituire *decimas*, *oblationes vivorum*, *&* *mortuorum sepulturas*, come dal diploma presso Ughell. tom. 1. *Marsorum Episcopi*.

(1) Questo sentimento si appoggia al canone mal interpetrato di detto Concilio, ch' è il cap. 19. *de decim. & primit.*

ſedute dagli Eccleſiaſtici, come anch' oggi le poſſeggono, meno che in alcuni Luoghi dove ſono ſtate commutate, o per giuſta cauſa abolite.

XIV. Da quanto ſin ora ſi è detto ſi rileva, che ai Feudatarj non aſſiſte alcun titolo per l' eſazione delle decime, ed il poſſeſſo dee crederſi una mera uſurpazione e violenza. In particolare per la terra d' Otranto poſſiamo ciò dire con franchezza; poichè eſſendo ſtata quella poſſeduta da' Conti di Lecce, e Principi di Taranto, che come congionti de' noſtri Re dominarono ſovranamente, fu caricata ſempre di dazj (1), e fra l' altro delle decime, come coſta dall'inventario fatto da Raimondo Urſino del Balzo circa l'anno 1398. (2).

XV.

(1) Ecco in qual maniera nel 1368. ſi eſprime Filippo Principe di Taranto, che s' intitolava anche Imp. di Conſtantinopoli, e Deſpota di Romania, ed Acaja: eſenta i nuovi abitanti di un caſale appartenente alla Chieſa di Caſtellaneta *a generalibus ſubventionibus, & collectis, donis, taxis, & oneribus aliis quibuſcumque impoſitis, & in poſterum imponendis per Curiam noſtram*. Ughell. tom.9. *Caſtellanetenſes Epiſcopi.*

(2) Quel principato dalle perſone della Real Famiglia paſsò a quella di Orſini del Balzo. E riſpetto a Raimondo che fece il ſuddetto inventario, è d' avvertire ciò che dice Rovito *conſ.* 48. *n.* 8. *Notum eſt apud hiſtoricos, quod ille Princeps Taranti appellatus Pyrrhus de Baucio* (queſto dev' eſſer errore, dovendo piuttoſto dire *Raymundus*) *fuit Tyramnus, uſurpando ſibi res vaſſallorum tanquam Regulus.*

XV. Per questi motivi i sensati Ministri de' nostri Tribunali sempre, ed a prima petizione de' Cittadini proprietarj de' fondi han ordinato ai Baroni, se non esibiscono il titolo, di astenersi dell' esazion delle decime (1). E per questi motivi ancora il glorioso nostro Monarca con Real dispaccio del dì 1. Dicembre dell' an. 1786. per le decime della terra di S. Vito della Provincia di Lecce ha ordinato, che il Barone *debba subito produrre il chiaro, e letterale diritto della pretesa decima concessa col feudo dal Fisco; e che in caso contrario rimangono gli abitanti, siccom'è di dovere, liberi dal prestar quella, senza che affatto si attenda qualunque vantato possesso.*

GHIANDAGGJ, ERBAGGJ, &c.

XVI. Le tenute così delle Università che de' Baroni sono di due sorti, o chiuse, e si chiamano *difese*, o aperte, e si chiamano *demanj*.

XVII. Le difese sono di privativo dritto del Padrone; nè vi è da dubitare, dappoichè cia-

(1) *V.* De Ponte *cons.* 97. *a n.* 20.
Novar. *de grav. vass.*

ciascuno è della propria roba moderatore ed arbitro. I demanj non hanno l'istessa natura, mentre sono soggetti alla servitù dell'uso comune volgarmente detto *uso civico*; e siccome il Barone qual primo de' Cittadini si serve ne' demanj dell'Università, così i Cittadini si servono ne' demanj del Feudo.

XVIII. Quindi vediamo tra i dazj esatti da' Normanni farsi distinzione della semplice *fida* dagli *erbagj*, *ghiandaggj &c.*, appunto perchè questi ultimi proventi si cavavano dalle difese, che pienamente spettavano alla Corte, laddove la fida era un mero dritto certo e determinato, che si esigeva per l'immissione degli animali ne' territorj aperti.

XIX. L'origine dell'uso civico, o sia del dritto di pascolare ne' luoghi aperti, viene uniformemente da' Dottori ripetuta dalla ragion naturale (1): E ciò non ammette dubbio non solo per li demanj delle Università (mentre questi già sono comuni, e spettano a tut-

(1) Covarr. *pract. cap.* 37. *n.* 3.
Tusc. *lit.* T. *concl.* 112.
Capoblanc. *de Baron. pram.* 11. *n.* 30. *&* *n.* 100. *&* 101.
Capyc. Latr. *consult.* 83. *n.* 10.
Novar. *de grav. vass. part.* 1. *grav.* 32.
Rovit. *sup. pram.* 1. *de salar. &c.*
Card. de Luc. *de servit. disc.* 37. *n.* 4.

a tutti), ma nè anche per li demanj de' feudi, de' quali appunto parlano detti Dottori, per le ragioni che quì brevemente sarò per esporre.

XX. Coloro che vivono sotto l'istesse leggi, e sotto l'istesso Sovrano, e più ancora quelli che sono del corpo di una medesima Università, vivono in una comunione, dove ciascuno è socio dell'altro; e per conseguenza godono vicendevolmente il dritto di accrescere nelle porzioni di quegl'individui che mancano senza legittimi successori. Ma poichè tale diritto è della società intiera, e questa è rappresentata dal Sovrano; ecco perchè il Sovrano è quello che dee succedere in tutti i beni vacanti.

XXI. Ma se il Sovrano non diventa più ricco che per viepiù felicitare i sudditi, se i suoi placidi raggi non si diffondono che per ravvivare lo Stato, se le sue beneficenze non sono che proporzionate ai meriti; ecco perchè il medesimo non impiega i beni vacanti che in vantaggio de' Popoli, e sopratutto degl'individui dell'Università donde que' beni sono usciti.

XXII. Di tutti i vasti territorj del nostro Regno già deserti per mancanza di popolazio-

zione, vale a dire di tutti i beni vacanti se ne impadronirono i Normanni come Sovrani. Ma ne fecero essi l'uso che conveniva? forse le circostanze di allora gli rendono scusabili. Tanti immensi territorj stavano incolti per difetto di gente; sicchè non ritraendo il pubblico Erario emolumento alcuno, era perciò espediente rinvenire de' mezzi per cavare un lucro qualunque si fosse. All' incontro in quei tempi la principal cura de' Sovrani era la guerra, ed al mantenimento della milizia riduceansi presso a poco i bisogni dello Stato; ed essendo molti Potenti, che con le loro forze pur troppo conferivano alla sussistenza o insussistenza de' Principi, si riputò gran vantaggio d' avergli ligj col solo darsi loro detti territorj, che per altro giacevano inutili (1).

E XXIII.

(1) Fino che si riguarda l' affare per questo aspetto, i Normanni meritano scusa; se però si riflette, che i medesimi non solo han dato in feudo i territorj deserti ed incolti per mancanza di gente, ma quelli ancora che sotto i Longobardi servivan di fondo per le pubbliche rendite, ed han concesso dippiù le Regalie, certo che tal passo deesi credere inconsiderato. Ma questo esame ci porterebbe troppo a lungo; solo dico che oggi essendo cresciuta la popolazione, e mutate le circostanze, non più si dovrebbe esser nel caso di lasciare in mano di pochi Potenti i fondi dello Stato, tanto se si considera il danno della Società, quanto se si po-

XXIII. Tali procedure hanno almeno in parte compensato la Società di quel dritto che avea sopra i beni vacanti; ma in che maniera furon compensate le particolari Università, che aveano oltre di quel dritto un'altro più prossimo? La prudenza de' Normanni riparò a questo, lasciando infiniti luoghi aperti per l'uso de' Cittadini; nè poteasi fare il contrario, per non ledere l'equità naturale.

XXIV. Ecco adunque perchè i Dottori ripetono l'uso civico dal dritto di natura; ecco perchè questa consuetudine si è introdotta universalmente nell'Europa (1); ecco finalmente perchè si dice da alcuni del Foro (2) do-

si pone mente all'abuso che ne deriva. Ma non si creda che in asserir ciò pretenda io sostenere qualche devoluzione generale, oppure qualche legge agraria, avendo spiegato i miei sentimenti contrarj a siffatte innovazioni: molto meno però credasi arbitrio irregolare, quando il Sovrano intento al pubblico bene modera l'Economìa de'Feudi, per farlà ridondare in maggior beneficio dello Stato; come appunto ha praticato il savio Ferd. IV. coll'ultimo editto emanato per le censuazioni di tutti i demanj così delle Università, che de'Baroni. Non poteva invero darsi più provida disposizione per lo vantaggio del Regno; e solo resta che si prendano mezzi più efficaci per l'esatto adempimento.

(1) Card. de Luc. *loc. cit.*

(2) Rovit. *loc. cit.*

doverſi conſiderare detto uſo anteriore ai feudi, e queſti conceſſi non altrimente che con quella ſervitù.

XXV. Tali ragionamenti combinano coi fatti. Per tutto il tempo de' Normanni fu ſempre nel ſuo vigore l'uſo civico. Nell'an. 1150. Silveſtro Conte di Marſico a richieſta di Gio: Matteo monaco della SS. Trinità della Cava concede agli uomini del caſale di S. Pietro di Tramutola *habilitatem accipiendi glandes, & herbam pro paſcuis ſuorum animalium, & de lignis ſilvæ totius pertinentiæ Marſici*, SICUT ALII BONI HOMINES MARSICI ACCIPIUNT (1). Nell'an. 1179. Roberto Conte di Loritello dà al Veſcovo di Bovino alcuni territorj colla facoltà di coſtruire de' caſali, ed agli uomini di queſti caſali promette l'uſo delle legna, paſcoli, acque, ed altre coſe neceſſarie *more civium Bibini noſtrorum fidelium dilectorum* (2). Simili eſpreſſioni occorrono in molti altri diplomi, i quali non fa d'uopo di qui traſcrivere, sì per non tediare il Lettore, sì ancora perchè dopo la legge di Ferdinando I. ſu tal particolare

 non

(1) Ughell. *tom.* 7. *Marſicani Epiſcopi*.
(2) Ughello *tom.* 8. *Bovinenſes Epiſcopi*.

non vi cade più dubbio (1).

XXVI. E per questi motivi i nostri Sovrani veglianti sempre per l'osservanza della giustizia hanno in ogni tempo proibito tanto a' loro Ministri, che a' Baroni, di chiudere detti luoghi aperti con fare difese in danno de' Cittadini. Carlo I. (2), Ferdinando I. (3), e l'Imp. Carlo V. (4) non solamente han ciò prescritto con molto rigore, ma hanno abolite tutte le difese fatte prima in pregiudizio del prenotato uso civico.

Fi-

(1) *Pram. 1. de salar. §. 4.*
Item statuimus quod hominibus Civitatum, terrarum, & locorum nostri Regni hujus cum eorum animalibus, vel sine, libere uti liceat pascuis, vel nemoribus, atque pascendis speciis, aquis, & aliis prout hactenus antiquitus consueverunt, & quacumque in eorum præjudicium innovata post obitum felicis memoriæ Alphonsi Regis patris & domini nostri colendissimi, tam pro parte nostræ curiæ & per quosvis nostros Officiales, quam alios quoscumque, revocari volumus, & mandamus, ut liber in illis sit usus cuilibet, ut ante obitum prædicti Regis competebat.

(2) *Cap. Item boves sine campanis.*

(3) *Dict. pram. 1. de salar. §. 9.*

(4) *Pram. 11. de Baron.*

FIDE.

XXVII. La fida può dividersi in tre specie, I. quella che i Baroni esigono da' Cittadini per l' immissione degli animali nelle difese feudali; II. quella ch' esigono da' Forastieri ne' demanj, o sia ne' luoghi aperti del feudo; III. finalmente quella che esigono per lo pascolo degli erbaggi ne' poderi privati.

XXVIII. Quando fo menzione di difese feudali intendo di quelle che legittimamente sono state costituite, vale a dire prima della proibizione, sopra i fondi feudali, e senza contradizione degl' interessati; poichè quelle che furon fatte dopo la proibizione, della quale quì sopra abbiam fatta parola, o ne' fondi delle Università, o colla contradizione de' Cittadini, non meritano il nome di difese, ma di mere usurpazioni solite praticarsi da' Baroni.

XIX. Ora per le difese legittimamente costituite è indubitato il dritto de' Baroni di fare quell'uso che loro meglio piace de' frutti delle medesime, come a dire degli erbaggj, ghiandaggj &c. Infatti i Baroni in ogni anno vendono, o tengono per uso proprio

tali prodotti ; e ſolamente in alcuni luoghi è ſolito di ammettere alla partecipazione gli animali de' Cittadini , mediante una fiſſa e determinata preſtazione , la quale ſi chiama *fida* . Queſta è ſtata introdotta per lo maggior comodo sì de' Baroni , che de' Cittadini, e per conſeguenza è ragionevoliſſima , vedendoviſi l' eguaglianza nella condizione de' contraenti . Ben vero però eſſendo fondata ſopra dritti correſpettivi , la ſolita taſſa non può eſſer alterata dal capriccio del Barone (1) .

XXX. La ſeconda ſorta di fida , o ſia quella che ſi eſige da' Foraſtieri per gli animali, che s' immettono a paſcolare ne' demanj del Feudo , è anche giuſta e doveroſa , purchè non ridondi in danno de' Cittadini . Se queſti han l' uſo civico , ſecondo abbiam ſopra provato , dee laſciarſi loro quanto baſta , altrimente tal dritto ſi renderebbe fruſtraneo . E perciò i Dottori uniformemente inſegnano, che ne' demanj feudali non poſſono fidarſi i foraſtieri ſe non nel caſo , e per la quantità che i paſcoli a' Cittadini ſoverchino .

XXXI.

(1) *Et ideo Curia conſuevit mandare , ut ratione paſcuorum & herbagiorum non recipiant Domini ultra ſolitum* . Iſern. *ad Conſt. Cum per partes Apuleæ in prin.*

XXXI. Ma che diremo della terza specie di fida? Lede essa il dritto della natura, sovverte le società, e rovina l' agricoltura. Qual legge mai ha proibito ad alcuno di far uso della propria roba? qual motivo plausibile possono trovare i Feudatarj, per sostenere un così pernicioso abuso?

XXXI. Di questo abominevole gravame non vediamo farsene menzione per tutto il tempo degli Angioini; anzi hanno avuta molta cura questi Sovrani, che i dritti *dominicali* de' particolari fossero sempre illesi; tanto è vero che Carlo I. per gli poderi privati siti dentro, o intorno le sue stesse difese, ordinò di non doversi esigere dritto di Fida, non ostante che potea ostentare il titolo della guardia, o defensione (1). L' origin dunque di detto gravame dee ripetersi dalle rivoluzioni accadute nel nostro Regno sotto gli Aragonesi, allora quando incominciarono ad abusarsi i Baroni della giurisdizione loro concessa: ed infatti non altro che l' abuso de' banni di non immettersi animali ne' privati territorj ha dato causa ad una servitù così insoffribile: i banni ingiusti han soprafatto gli uomini ti-

(1) *Cap. Magistri Forestarum*.

midi, i quali non hanno mai ardito di contradire alle intraprese del Barone, a cui perciò è riuscito di servirsi impunemente della loro roba (1); i banni giusti han fatto introdurre le transazioni preventive de' dannidati, che quantunque proibite dalle nostre leggi (2), pure sono state e saranno la principal causa di questa fida.

XXXIII. Del resto i sensati Ministri de' nostri Tribunali non mai han dato retta a pretenzioni così irragionevoli (3); e non fu che l'oscitanza del Governo sotto i Vicerè, e la corruttela de' Giudici, che han potuto far sostenibile una intrapresa de' Baroni destituta di ogni fondamento. Buon però per gli particolari possessori, che restituita nel suo lustro la Monarchia di questo Regno sotto gli auspicj di Carlo III. di eterna e felice memoria, le leggi, e la giustizia hann' espulse le pre-

(1) Marin. Frecc. *de subfeud, lib. 2. auth. 46. n. 10. Petrus de Antibali dicit dominos prætendere hoc ex quadam consuetudine ortum habente a præconizationibus, ut nullus immittat animalia, & homines timidi propter pœnam & potentiam dominorum non audent contradicere: corruptela est, & concussio irrationabilis procedens a radice avaritiæ. Idem tenet Dom. Beltrandus; & Dom. Blasius de Murcono.*

(2) *Pram. 2. de Offic. Bajul.*

(3) *Id.* Frecc. *loc. cit. n. 7.*

prepotenze, e gli abusi. Questo amabile e gran Sovrano fra dell' altro diè riparo all' inconveniente di cui stiamo parlando; e se non promulgò una legge generale su tal punto, fu perchè stimò inutile far leggi dove la natura parla, ed il dritto delle genti. Ecco come si spiega in un particolare rescritto per la Città di Mesagne: *Il Marchese NN. contro il dritto di natura, e delle genti ha preteso, che nessuno immetta animali ne' proprj territorj in quella terra. Il Consiglio, non avendo il Barone concessione particolare, ed espressa, lasci i Cittadini nella naturale libertà di far uso del perfetto di loro dominio.*

CAP. V.

Gabelle Feudali.

BAGLIVE.

I. LE Baglive de' Normanni erano nell' istesso tempo Officj per l'amministrazione della giustizia, e cariche per l' esazione di buona parte delle pubbliche rendite, appartenendo alle medesime i plateatici, le beccarie, i passagj &c. (1). Quindi è che considerate nel primo aspetto non potevano nè vendersi, nè affittarsi (2); considerate nel secondo si vendevano, e si affittavano (3).

II. Conseguenze dell' amministrazion di giustizia erano i proventi della medesima, come a dire le pene de' danni dati, delle controvenzioni, e delle contumacie, le multe de' banni, e delle diffide, e le trigesime delle liti; perciò quest' introiti non si riguardaron come capi di rendita delle Baglive, ma, quali realmente sono, effetti dellagiurisdizione (4).

III.

(1) Afflict. *ad Const. Magistri Camerarii n.* 2. Moles §. *IX. de jur. Bajul. n.* 38. Franch. *dec.* 397. *n.*

(2) *Const. Magistri Camerarii.*

(3) *Const. Locorum Bajuli, & dict. Const. Magistri Camerarii in fin.*

(4) Moles §. *I. quæst.* 1.

III. In quanto alle rendite anneſſe alle Baglive, checchè dicano i Dottori, accordando alle medeſime illimitati dritti, è fuor di dubbio, che quel che i Re Normanni non hanno eſatto, per niun verſo può eſigerſi da chicchesia, che non abbia altro appoggio che la conceſſione della Bagliva. Se queſta non è dritto in ſe, ma è *univerſitas juris* (1), non può comprendere più di quel che le leggi le accordano; e le leggi non accordano ſe non quanto l' Erario pubblico de' Normanni eſigeva (2). La ſemplice Bagliva dunque non conferiſce titolo, come alcuni hanno erroneamente creduto; ed un Feudatario per ſoſtenere il poſſeſſo delle ſue eſazioni ha biſogno di altri più ſolidi fondamenti.

IV. Premeſſo ciò, non avendo i Baroni per le gabelle, ch' eſigono, alcuno ſpecial titolo (giacchè la Bagliva tale non è), reſta l' affare nella ſemplice preſunzione ſecondo quel che ſopra abbiam detto. Ma poichè la preſunzione vien ſciolta da altri oſtacoli, ecco perchè noi intraprendiamo ad eſaminare partita-

(1) Afflict. *ad Conſt. Magiſtri Camerarii n. 2.* Tappia *de jur. Regn. lib. 2. rubr. de offic. &c n. Bajulor.*

(2) *V. ſup. cap. III.*

titamente i dritti rapportati nella I. e II. rubrica del §. XIV. del Capitolo III.

Doane.

V. La parola *Dohana* ha la sua origine *ab adunatione* (1), perchè infatti comprende sotto di se l'unione di più gabelle e dritti (2). Quest i per altro l' uso del Foro gli ha ridotti a' seguenti: *Plateatico*, *dritto di ancoraggio*, *di fundaco*, *di nuova gabella*, *di trafica*, o sia *delle salme*, *di peso*, *di misura*, *di esitura*, *di passaggio*, *e dell' ultima estrazione dal Regno* (3). Noi quì però non dobbiam parlare che del *plateatico*, mentre nella nota d' Isernia colla parola *Dohana* non altro che questo vien significato; ed infatti dell' *ancoraggio*, e del *passaggio* si fa menzione apparte, e gli altri dritti sopracennati non sono di quelli esatti da' Normanni, ma de' nuovi introdotti da Federico.

Pla-

(1) Du-Cange Glos. *v. adoha*.
(2) Moles §. *VI. de jur. Dohan. n. 6.*
(3) *Id. ibid. n. 13.*

PLATEATICI.

VI. LA parola *plateatico* (che volgarmente si suole anche chiamare col nome generale di *Doana*) o si ripeta da *Platz* termine tedesco, o da *Platea* latino, sempre dinota l'istesso, cioè dritto di piazza (1).

VII. Questo dazio, che si vede posto in uso non meno sotto i Romani Imperatori, che

(1) Monsignor Airoldi in una nota che fa al *Codice Diplomatico Arabo-Siciliano* nel *tom.* 4. *p.* 12. vuol ripetere i plateatici nel nostro Regno da che sotto gl' Imperatori Greci le compre e vendite delle derrate ed altro si facevano per mezzo de' Governatori della Città, e Provincia a nome dell' Imperatore; e crede di provar tal'assunto con recare gli esempj della compra fatta da Ahmed ben Alkufi per mezzo di Pietro Governatore di Reggio nell'an. 940. (tom. 3. p. 494. di detto Codice), e dell'altra fatta da Jusef ben Aataf per mezzo di Pascale Governator di Calabria residente in Bari nell'an. 941. (tom. 3. p. 535. di detto Codice). Ma con buona pace di tant' uomo cotali esempj non han che fare coi *plateatici*. Pietro non si tramezzò a servire i Saraceni di Sicilia, se non per far loro una cosa grata *adoperandosi a far fare delle compre*; e Pascale vendè solamente i grani, e gli orzi proprj dell' Imperatore ch' esistevano ne' magazeni di Salerno. Come dunque può da ciò inferirsi, che tutte le compre e vendite dovean farsi per mezzo de' Governatori a nome dell' Imperatore?

Forse con più fondamento i nostri Forensi (Moles §. VI. *de jur. doban. n.* 16.) han dedotto questo dritto dal vettigale *rerum venalium* de' Romani, per lo quale è da vedersi Burmanno *de Vect. Pop. Rom. cap.* 5. A me però sembra, che i Longobardi sopra tutto l' abbiam posto in uso, non ostante che prima già era introdotto e praticato da Romani sotto altro nome.

che sotto i Re Longobardi (1), certo è che tanto presso i primi, quanto presso i secondi non si esigeva se non nella *piazza* per lo comodo delle banche che a' commercianti si prestava. Ed infatti per ciò che tocca i Romani Burmanno, non ci lascia punto di dubitare (2); e per rispetto ai Longobardi abbiam sopra recata la legge di costoro, colla quale non si permetteva di esigere qualunque prestazione senza il legittimo compenso (3); ed in maggiore conferma, relativamente a' plateatici, possono addursi il diploma di Gisolfo II. Principe di Salerno spedito a pro di Alfano I. Arcivescovo di quella Città nell' an. 1058., ed il diploma di Marino Sebasto Duca di Amalfi a pro di Sergio figlio di Giovanni figlio di Landone Conte di Prato nel 1080., rapportati entrambi dal Murato-
ri

(1) Murat. *diss.* 19.
Du Cange Gloss. *v. plateaticum*.
(2) *De Vect. Pop. Rom. cap.* 5.
Ex his quæ de voce venalium *&* venaliciorum *diximus, recte jam colligitur vectigal hoc datum non fuisse, quoties quis servum suum alteri venderet, vel alterius emeret, sed ita demum, si in nundinis, vel foro vel è catasta a venalitiariis & mangonibus aliquem compararet. Atque ita in ceteris rebus venalibus observatum quoque fuit, ut ita demum vectigali obnoxiæ essent, si in foro vel in locis, vendundis rebus destinatis, venditæ & emptæ essent.*
(3) *Cap. I. §. XXVIII.*

ri (1), da' quali apparisce, che il *plateatico* non si esigeva se non per lo comodo di case, botteghe, banche &c., che ai Commercianti si prestava. Nè i Normanni han deviato da queste tracce, dappoichè vediamo sotto di loro essersi praticato l'istesso (2).

VIII. Posto ciò, non possono i Baroni esigere il *plateatico* se non ne' luoghi pubblici, dove danno a' commercianti i comodi convenienti per esercitare il loro mestiere, vale a dire le banche, le botteghe, ed altro; ed ogni esazione senza di questo compenso, non è che rapina e violenza.

Pla-

(1) *Diss.* 19.
(2) Moles §. *VI. n.* 17.
Appellatur jus plateæ forte quia in plateis publicis res illæ contractantur, & ego ad hoc legi quoddam privilegium existens in Regia Camera in processu quodam fabricato inter Ill. Ducissam Gravinæ, & Magn. Annibalem Sanctorum in banca Joan. Baptistæ Coppola in Registro 176. ubi dicitur tales esse congregatos IN PLATEA RERUM VENALIUM, IN QUA BAJULATIO EXERCEBATUR.

IX. DA' tempi antichi si è introdotto di esigersi i *Plateatici* anche per un' altra causa oltre della finora descritta. Le strade di dentro l' abitato denominandosi ancor esse *platee*, il dazio esatto per la guardia delle medesime sortì l' istesso nome.

X. Augusto fu il primo che introdusse le sentinelle notturne per la guardia delle pubbliche vie di dentro la Città, e per lo mantenimento di quelle impose il vettigale delle cose vendibili (1); ma noi non abbiamo bisogno di salire a così alte sorgenti, mentre ne' tempi bassi *plateatico* e *passaggio* (ch' è appunto il dritto per la guardia delle strade) han significato l' istesso (2).

XI. Le leggi nostre quantunque abbian chiamato *plateatico* il dazio per la guardia delle strade di dentro l' abitato; e *passo* il dazio per la guardia delle vie fuori la Città, pure han considerati dell' istessa natura questi due dritti; e perciò, sempre ch' è occorso, con una determinazione han compresi entrambi

(1) Dion. *lib.* 55.
(2) Du-Cange Gloss.

bi. Così faremo anche noi, che in parlando dell'uno intendiam parlare anche dall' altro nel tempo medesimo.

XII. Tra le principali cure della Sovranità è senza dubbio la difesa e la guardia delle pubbliche strade; e perciò vengon queste annoverate tra le Regalie, mentre se ivi più che in ogn' altro luogo fa d'uopo che il Cittadino sia sicuro, chi altro fuorchè il Sovrano può renderlo tale? Quindi sono pur troppo legittimi i dazj, che a tal oggetto s' impongono; e i savj non questi han condannati, ma l' abuso fatto da' Tiranni, e dai perturbatori del pubblico bene (1).

XIII. In quanto a queste imposizioni presso di noi i Longobardi (2), i Normanni, e gli altri Sovrani sono stati troppo moderati, non avendole permesse che col dovuto compenso, cioè per tener espurgate le strade da' ladri, o

(1) Herodian. *lib.* II. *cap.* 4.
Vectigalia quoque omnia, sub Tyrannide ad contrahendas pecunias excogitata in fluminum ripis, urbium portubus, perque vias & itinera, remisit (Pertinax), & in antiquam libertatem revocavit.

(2) L. 37. di Ludovico Pio Imp.
De injustis occasionibus, & consuetudinibus noviter institutis; sicut tributa sunt, & telonea in media via, ubi nec aqua, nec palus, nec pons, nec aliquid tale occurrit, unde juste census exigi possit, ut auferantur.

da altri pericoli; cosicchè passò per legge, di non potersi altrimente esigere tali dazj che ne' luoghi sospetti e mal sicuri. (1).

XIV. Fu sempre a cuore de' nostri Sovrani l'osservanza di questa legge, non essendosi mancato di far argine alle irruenze ed usurpazioni de' Baroni. Infatti Ladislao nel 1400. abolì tutti i plateatici, ed i passi, nè permise che quelli, per li quali concorrevano i requisiti richiesti dalla legge (2).

XV. Le disavventure sopravvenute al Regno dopo di Ladislao fecero andar in dimenti-

(1) Rit. Reg. Cam. 3. *de jur. passag.*
Hæc passagia, guidagia, pedagia solvuntur in locis timorosis, ut guidentur transeuntes per hos dubios passus. Nam accipientes hoc jus assecurant solventes associando, & loca silvosa prope passus complanant, ut salvos faciant a malis hominibus.

(2) V. Regist. *Limitatio passuum Regni facta tempore Serenissimi Regis Ferdinandi fol. 1. & 2.*
Serenissimus Rex Ladislaus suo generali edicto, sub datum Graniani die 3. mensis Januarii an. Dom. 1400. omnes & singulas novas gabellas, ac vectigalia, quocumque vocabulo distinguerentur, sub nomine platearum, *seu in quibusvis plateis, passagiis, & itineribus Terrarum, & partium Regni, a tempore felicis ingressus claræ memoriæ Regis Caroli III. sui Genitoris tunc Regnantis in Civitate Neapolis, & usque in diem ipsius edicti, per quosvis Regni Magnates, & Proceres, ac per singulas personas alias, cujuscumque Status, gradus, & conditionis existerent, propria, vel alia quavis authoritate statutas, & impositas revocavit, annullavit, & substulit; pœnam confiscationis bonorum omnium imponens gabellas ipsas, seu vectigalia ex tunc exigentibus.*

ticanza il suo editto; ma Alfonso I. nel 1443. essendo stato richiesto da' Feudatarj di confermar loro i passi ingiustamente usurpati, non solamente lo negò, ma dippiù rinovò il disposto del 1400. (1); motivo per cui la Regia Camera nel 1454. ordinò, che tutti i possessori de' passi, e plateatici dovessero esibire il titolo (2); e per meglio venire a capo di estirpare questi perniciosi abusi, commise un informazione per le Calabrie, e per gli Abbruzzi, affine di accertarsi del numero e qualità di detti passi, e de' motivi dell'introduzione, cioè se eran luoghi pericolosi quelli dove si esigevano (3).

XV. Le nuove rivoluzioni diedero luogo a nuove usurpazioni, ma Ferdinando I. nel 1466. richiamò i possessori de' passi all'esibizione del titolo (4); e non avendo questi obbedito; nel 1468. ordinò di sospendersi tutte siffatte ingiuste esazioni; e così fu eseguito (5).

XVI. Nello Stato però Viceregnale ebbero agio i Baroni d'intraprendere a lor piace-

(1) *Cap. e Grat. fol. 5. cap. 3.*
(2) *Dict. Regiſtr.*
(3) *Dict. Regiſtr.*
(4) *Dict. Regiſtr.*
(5) *Dict. Regiſtr.*

cere sulle Regalie, sulla libertà, e su' beni de' Cittadini; ma non perciò le loro usurpazioni intorno a' passi e plateatici furono pacifiche: oltre di esser stati quelli spesso spesso inquietati dalla Regia Camera, Filippo III. tra le istruzioni che diede al Duca d'Ossuna nel *1616*. fu appunto di farsi esibire i titoli de' passi, e di abolir questi quando non fossero a tenor delle leggi (1).

XVII. Finalmente l'Augusto Monarca Carlo III., subito venuto nel Regno, la prima cura ch'ebbe fu appunto di rinovare la sin ora descritta abolizione de' passi, ordinando nell'istesso tempo *l'incusa delle pene contro i Baroni, che li hanno introdotti* (2).

XVIII. Intanto dopo così savie determinazioni si son veduti i Feudatarj fino al *1792*., senza soccombere a verun peso di guardia sulle strade, continuar tuttavia l'esazione de' plateatici, e de' passi. Ma persuaso l'amabile nostro Sovrano Ferdinando delle sopra esposte verità, e penetrato dagl' inconvenienti, che da siffatte usurpazioni derivano, con suo Real

(1) *Dict. Registr.*
(2) Disp. de' 21. Ottombre 1734. presso Gatta part. 2. tom. 4. tit. *de' passi*.

Real dispaccio de' 16. Aprile 1792. abolì tutt' i passi che i Baroni tenevano per lo Regno, rendendo così felici i suoi sudditi, che per quattro secoli, quanti sono scorsi da Ladislao a lui, sono stati il bersaglio dell' avidità di pochi Tiranni.

XIX. Ora dunque siam fuori d' impaccio su tal punto; ma si sarebbe desiderato, che siccome sotto l' istesse leggi son caduti sempre i passi, ed i plateatici, così anche per questi specificatamente si fosse ordinata l'abolizione. Ed infatti quando si ponga mente, che per dentro l' abitato è la guardia delle strade demandata alle Università, e queste portano il carico delle Pattuglie, e del Mastrogiurato; quando si ponga mente, che la destinazione a tal' officio di Mastrogiurato sia stata da' Baroni usurpata non ostante la riluttanza della legge (1); quando in somma si ponga mente, che essendo questo dazio di ostacolo anzi di rovina al commercio interno del Regno, non può secondo i dettami della natura e della politica esser permesso, che solo dove concorrano tutti i legittimi moti-

 vi

(1) *Cap. Item statuimus, quod officium Magistri Jurati.*

vi a far inclinare la bilancia della presunzione piuttosto a pro che contro i Feudatarj; quale difficoltà si potrà mai incontrare a non disporre per li plateatici quel che coll' ultima Reale risoluzione si è ordinato per li passi?

XX. Nè vale addurre per iscusa, che i Cittadini vanno esenti da questo peso, e solamente i Forastieri son quelli che ne portano il carico; poichè questo non è parlare da uom di senno, essendo tutti cittadini coloro che vivono sotto l' istesse leggi; e poi nel commerciare tanto è che paghi il dazio il compratore quanto il venditore; onde diceva bene il gran Tacito (1), che più in apparenza che in sostanza fu a' tempi di Nerone tolta la vigesima quinta de' servi esposti a vendita, *quia cum venditor pendere juberetur, in partem pretii emptoribus accrescebat*.

PORTOLANIA.

XXI. Abbiamo fin ora parlato della guardia delle pubbliche strade, passiam' ora a discorrere della cura sulle medesime.

XXII.

(1) *Annal. lib. 13. n. 31.*

XXII. Le rendite della Corte, che sotto i Normanni si amministravano da' Camerarj (1), furon da Federico commesse ai Maestri Procuratori, che si stabilivano per ciascuna Provincia (2), finoachè poi Carlo I. d'Angiò colla forma del governo mutò anche il di loro nome chiamandogli *Portolani* (3). Il dritto di questi, quantunque nel principio non fu che d'invigilare ne' porti, ed esigere i dazj per l'estrazione, ed introduzion delle derrate, e manifatture (4) (ond' ebbero il nome), pure dappoi la loro autorità fu estesa sopra i demanj, l'escadenze, i beni vacanti &c. (5), ed indi ancora sopra le vie, ed i pubblici luoghi; cosicchè oggi il nome di *Portolania* si restringe al dritto d'invigilare sopra cotai luoghi; e noi non d'altro che di questo dobbiamo far parola.

XXIII. Le leggi Romane davano agli Edili la cura sulle pubbliche strade di dentro la città (6), ma apparteneva ai Magistrati supremi d'invigilare sulle vie fuori l'abitato

(1) Const. *Magistri Camerarii in fin.*
(2) Const. *Inter multas & arduas.*
(3) Cap. *Item cum inquirere.*
(4) Cap. *Ut illorum fraudibus.*
(5) Detto cap. *Item cum inquirere.*
(6) *L. un. ff. de via public., & si quis.*

to (1). Federico I. Imp. tra le Regalìe annoverò le vie pubbliche (2), ma non potè intendere che delle seconde, mentre le prime dopo che mancarono gli Edili furon sempre sotto la cura delle rispettive Università. I Portolani però esercitando in virtù di detto cap. di Carlo I. i loro diritti sopra i demanj, vale a dire sopra buona parte delle Regalìe, han creduto, quantunque abusivamente (3), di poter estendere la loro giurisdizione anche sulle pubbliche strade di dentro l'abitato (4).

XXIV. Le sportole dovute al Portolano per le licenze di fabbricare, per gli accessi, e le multe per le contravenzioni, formando una rendita non indifferente (5), il Fisco stimò d'incorporarle alla Regia Zecca (6); ma poi colla vendita de' pesi e delle misure essendo cessata pel Regno la giurisdizione di questo Tribunale, si vendè anche la Portolanìa alle Università, le quali oggi per questo

(1) *ff. de via public.*, & *itiner.*
(2) *Feud. lib. 2. tit. 57. quæ sint Regalia.*
(3) Rapolla *ad jus Regn. part. 1. lib. 6. cap. 2. n. 7.*
(4) Rovit. *ad pragm. 6. ne quid in loc. publ. n.1. Id. Cons. 58. n. 2. & seqq.*
(5) Rovit. *ad dict. pram. 6. n. 22.*
(6) Capiblanc. de Baron. *pram. 8. part. 1. n. 294.*

ſto dritto contribuiſcono alla Regia Corte ciaſcuna la ſua tangente ſopra i carlini 42. a fuoco.

XXV. In queſto ſtato di coſe non ſi capiſce, come ogni Barone ne' ſuoi feudi eſige dalla Univerſità il dritto della Portolania. Prima degli Angioini fu questa eſercitata dai Reggimentarj delle Univerſità, le quali ſucceſſero agli antichi Edili per dritto proprio non per conceſſione (1): gli Angioini introduſſero i Portolani, e queſti la occuparono conſiderandola una delle Regalie, la quale fu poi anche alle Univerſità medeſime venduta. Sicchè di qualunque maniera ella ſi conſideri, o dritto proprio delle Univerſità, o Regalia alienata alle medeſime, niuna ragione poſſono i Baroni vantare.

Aſſi-

(1) Donell. *Comment. lib.* 4. *cap.* 4.
Roſa *Conſult.* 1. *n.* 1.

XXVI. L'Imporre le assise fu dritto de' Camerarj, e Guglielmo I. con ispecial legge ha ciò determinato (1): i Bajuli egualmente che gli altri Cittadini, come intesi de' prezzi locali, han solamente consigliato nelle occorrenze i Camerarj, ma ciò nell'unico caso quando questi lo stimavano opportuno (2).

XXVII. Dell'istessa maniera lo stabilimento de' pesi e delle misure non mai fu dritto de' Bajuli, mentre non da altri che dalla Regia Corte si dovean quelle dispensare (3); e solamente fu de' Bajuli la custodia de' suddetti pesi e misure, e delle assise, affine di esigere nelle occorrenze le pene contro i trasgressori (4).

XXVIII. Ed infatti le pene contro chi non avesse venduto secondo le assise, o si fosse servito di altri pesi e misure che di quelle ricevute dalla Regia Corte, sono appartenute ai Bajuli (5). Isernia crede, che par-

(1) Const. *Magistros Camerarios*.
(2) *Dicta Const.*
(3) Const. *Mercatores quoslibet*.
(4) Const. *ad officium Bajulorum*.
(5) Dicta Const. *ad Officium Bajulorum*.

ai Bajuli stessi appartenevano le pene de' falsificatori de' pesi e misure (1); ma quantunque in ciò abbia egli errato, io pure non mi brigo di confutarlo, poichè Carlo I. d' Angiò diede a' Secreti la cognizione di queste falsificazioni, e per conseguenza anche le pene derivanti da quelle (2).

XXIX. E' però d' avvertire, che dette pene di assise, misure, e pesi non osservati, spettavano a' Bajuli non come proventi della Bagliva, ma come ad amministratori di giustizia (3); e perciò vediamo, che quantunque i proventi Bajulari si sian incominciati a concedere in feudo fin da' primi tempi de' Normanni, pure queste pene sempre si sono introitate dal Fisco (4), nè mai si sono concesse, eccetto quando si accordò a' Baroni colla Bagliva il Banco di giustizia. Ed è ciò tanto vero, che oggi nel Foro non più si dubita di questa massima, che le pene sono effetti della giurisdizione non proventi della Bagliva (5).

XXX.

( ) Ad Const. *Ad legitima pondera*.
(2) Cap. *Item prædicti secreti non auferant*.
(3) Reg. Galeot. *Resp. Fisc.* 28. *n.* 57. & 59.
(4) Dicta Const. *ad offic. Bajulorum*.
(5) Moles §. IX. *quæst.* 1.

XXX. Ma paffiam oltre. Le affife appoco appocò cederono intieramente in beneficio delle Univerfità, poichè quell' autorità che vi preftava il Camerario, e che fi riduceva a feguire il configlio de' Cittadini, coll' andar del tempo andò in difufo, e le Univerfità ripigliarono i dritti che non foppreffi, ma moderati erano ftati da' Sovrani (1). I pefi e le mifure, dopo che mancarono i Camerarj, rimafero in piena difpofizione delle Univerfità medefime (2); ma poi eretto il Tribunal della Zecca, quefto eftefe la fua autorità per tutto il Regno; e quelle fteffe pene, che prima fi efigevano da' Bajuli in virtù della loro giurifdizione, e s' introitavano al Fifco, indi l' efigè la Regia Zecca, fenza più ingerirvifi i Bajuli.

XXXI. Ma la giurifdizione di quel Tribunale nel *1609.* reftò abolita da Filippo III., il quale volle che i pefi e le mifure foffero delle Univerfità; ed a tal' oggetto ordinò, che alle medefime cedeffero, coll' obbligo della

(1) Il dritto delle affife fecondo il favio fentimento d' Ifernia; e di Affiitto *in præl ud. Conft. quæft. 3. n. 7.* fpetta addirittura alle Univerfità.

(2) Cap. *Item prædicti Secreti non auferant.*

la corrisponsione a pro della Regia Corte di quanto questa riscoteva prima dalla Zecca (1). Così si effettuì, e tutte le Università del Regno furono tassate secondo i fuochi (2); e fino ad oggi corrispondono la respettiva tangente compresa ne' carlini 42. a fuoco.

XXXII. Qual' è dunque il dritto che possono vantare i Baroni sopra i pesi e le misure? Si vedono tassate da quei Despoti le Università senza sapersi la ragione ed il motivo: se questa non è usurpazione, dove più la trovaremo?

C A P. VI.

Prerogative de' Baroni.

I. CAmminando sulle tracce del Sig. di Monteschiù (3), molti han creduto, che essendo nelle Monarchie indispensabile una Potestà intermedia, questa non altra esser debba che la nobiltà corredata di giurisdizioni e prerogative. Beccaria (4), Filangieri

(1) *Pram. 2. de pond. & mensur.*
(2) *Pram. 3. ibid.*
(3) *Sp. delle leg. lib. 2. cap. 4.*
(4) *De' Delitti, e delle pene §. 21.*

ri (1), e Schmidt (2), che secondo i veri principj della Filosofia, e della Politica han mostrata l' assurdità di quel sentimento, mi dispensano di entrare in esame; nè fa d' uopo che io tedj il Lettore, dopochè è fuor di dubbio, esser le giurisdizioni e prerogative le parti essenziali dell' Impero commesso al Principe per lo retto governo de' Popoli, e che l' alienazione di qualunque parte di esse non meno diminuisce la Maestà del Trono, che lede la giustizia; dopo che le prerogative in mano del privato non sono che tanti ostacoli al retto ordine, ed all' esecuzion della legge; dopo che finalmente la soverchia potenza, che quelle giurisdizioni e prerogative vengono a produrre, scinde gl'interessi di chi le possiede da quelli del ceto inferiore, non lasciando d' intermedio che il dominio da una parte, e l' avvilimento dall'altra, e spesso colla rovina del Principe abbatte i fondamenti dello Stato (3).

(1) *Scienza della Legislazione vol. 3. cap. 18.*

(2) *Principj della Legislazione lib. 6. cap. 4.*

(3) I deplorabili avvenimenti, che l' istoria di questo Regno ci rapporta, incominciando fin dai primi albori della Monarchia, dimostrano ad evidenza tal verità. V. Giannon. *Ist. Civ. lib. XI. Cap. I., ib.* §. 1., *lib. XII.* §. 1., *ib. cap.* 2., *lib. XIII. pr.*, *lib. XV. cap.* 1., *lib. XVII. cap.* 2., *ib. cap.* 3. §. 2., *lib. XIX. cap.* 1., *ib. cap.* 3., *ib. cap.* 4. §. 1.

II. MA esaminiamo in particolare queste prerogative.

III. Tuttocchè fin dal principio della Monarchia di questo Regno abbiano i Baroni per tutte le cause de' loro Vassalli, o sia suffeudatarj, retto Curia secondo le Francesi costumanze (1), pure giurisdizione universale sopra tutte le persone abitanti i feudi non mai han avuta, essendo questa stata sempre con somma gelosìa guardata e riserbata da' Sovrani. Già si è detto (2), che Ruggiero stabilì *per totam terram Justitiarios, & Camerarios*; dunque se questi amministravano la giustizia per l' intiero Regno, non v' era luogo per altri di esercitar giurisdizione. I Giustizieri aveano il mero impero (3), ed i Camerarj il misto ed il civile, che l' esercitavano per mezzo de' Bajuli, i quali non era-

§. 1., *lib. XXII. cap. 3.*, *lib. XXIII. cap. ult.*, *lib. XXIV. pr.*, *ib. cap. 1*, *ib. cap. 3.*, *lib. XXV. cap. 3. lib. XXVII. cap. 1.*, *lib. XXVIII. pr.*, *ib. cap. 1.*

(1) Const. *Probationum defectum*.
Const. *de quæstionibus*.
Const. *Si vassallus*.
Ysern. ad Const.

(2) *Sup. cap. 1. §. XXVI.*

(3) Const. *Justitiarii nomen*.

erano che di loro sostituti (1).

IV. In maggiore compruova di tutto ciò non adduco che le nostre Costituzioni, non avendo bisogno di altre autorità quando ho queste a favor mio. La Costituzione *Ea quæ ad speciale decus* fa vedere, che per tutto il tempo de' Normanni, e degli Svevi la giurisdizion criminale non fu che de' Regj Officiali; e si sa, che non prima di Giovanna II. s'incominciò a concedere a qualcuno de' Baroni l'esercizio di quella, fino che poi Alfonso I. la concesse quasi a tutti (2). La giurisdizione civile e mista sotto i Normanni, e sotto gli Svevi fu altresì de' Regj Officiali: la Costituzione di Guglielmo (3), dove si ordina a' Camerarj di destinare i Bajuli *per loca quælibet*; l'altra dello stesso (4), dove s'impone a' Camerarj medesimi di metter le assise *per singulas civitates cum consilio Bajulorum*; e finalmente la celebre Costituzio-

(1) Const. *Magistri Camerarii*.
Const. *Locorum Bajuli*.
Glos. in Const. *Officiorum periculosa* verb. *pro jurisdictione*.

(2) Capec. Latr. *Consult.* 41. *n.* 10.
De Franchis *dec.* 370. *n.* 8. *dec.* 510. *n.* 4.
Capiblanc. *de Baron. prag.* 8. *p.* 1. *n.* 65.

(3) Const. *Magistri Camerarii*.

(4) Const. *Magistros Camerarios*.

zione di Federico *Cum satis* (1), non ci devon lasciare menomo dubbio su questo punto. Appoco appoco incominciarono alcune Chiese, ed indi anche parecchi Baroni ad avere *Bancum & Judicem*, e ciò per special concessione, poichè trattandosi di Regalìa, che Ruggiero col soggiogamento de' Dinasti avea richiamata a se, e che i Sovrani guardavàn con riserba e gelosìa, il solo privilegio del Principe poteva dar giusto titolo ai Feudatarj.

III. Dal che si rilevano due gravissimi errori de' nostri Forensi, uno antico e quasi comune, cioè che colla vendita della Bagliva in genere va inclusa la giurisdizione (2), l' altro recente e di poche persone, cioè la l' al-

(1) *Cum satis abundeque sufficiant officiales a nostro culmine stabiliti ad hoc ut tam in civilibus quam criminalibus causis unusquisque justitiam valeat invenire, usurpationem illicitam, quae in quibusdam partibus Regni nostri invaluit, abolentes praecipimus, ut ammodo potestates, consules, seu Rectores in locis aliquibus non creentur, nec aliquis sibi authoritate consuetudinis alicujus, vel ex collatione populi officium aliquod, aut jurisdictionem usurpet. Sed Officiales tantum a nostra Majestate statutos, vel de mandato nostro Magistros Justitiarios, Camerarios, Bajulos, & Judices ubique per Regnum nostrum volumus esse, & tam jura nostra, quam nostrorum fidelium ministrare.*

(2) Isern. ad Const. *Locorum Bajuli. in princ.*

giurisdizione patrimoniale. L'uno e l'altro vengon smentiti da quanto sopra abbiam detto: per lo primo, avendo noi provato, che le Baglive si riguardavano e come officj per l'amministrazion di giustizia, e come cariche per l'esazione delle pubbliche rendite; e che considerate nel primo aspetto non si potevano nè vendere, nè affittare, considerate nel secondo si potevano; ed avendo dippiù provato, che quantunque sin dai primi tempi de' Normanni si sien incominciati a concedere in feudo i proventi Bajulari, pure l'amministrazion di giustizia stiede presso i Regj Officiali per tutto il tempo degli Svevi; non resta più da dubitare. E' poi chiarissimo il secondo errore, sì per aver noi fatto vedere, che nel Regno non v'è stata mai servitù generale (su di che si appoggia la voluta giurisdizione patrimoniale (1)), sì ancora per aver dimostrato, che la giurisdizione stiede nel suo fonte per tutto il tempo che fiorì la Monarchia, fino che per le catastrofi, e per le disavventure del Regno

(1) Heinnec. *in diss. de Orig. & indole Juris Patrim.* §. *XVIII.*
Thomasius *tom.* 4. *obs. ad Rom. Litter.* §. 29.

gno non incominciò a concederfi.

IV. Quindi fi vede, che la maggior parte delle giurifdizioni non fono che occupate da' Baroni, poichè quando manchi a quefti lo fpecial privilegio, non fuffraga loro nè la femplice conceffione della Bagliva, che non porta con fe la giudicatura, nè il lungo poffeffo, che trattandofi di Regalia non fa prefcrivere.

V. Ma che diremo della Grazia di Carlo VI., per la quale i Baroni credono legittimato ogni poffeffo, purchè oltrepaffi gli anni cento? Quefta difficoltà non pare che leda il noftro affunto, poichè dopo aver dimoftrato, che la maggior parte delle giurifdizioni fono ufurpate, abbiam l'appoggio nel dritto, che dove cofta del titolo invalido nè il poffeffo nè la grazia giovano punto.

VI. Più: l'oggetto della Sovranità è la quiete de' Popoli, e quefta fi ottiene coll' efatta amminiftrazion di giuftizia nell' interno, e nell' efterno colle armi. La principal cura che fi dava la faggia antichità in eleggere i Re, era appunto di badare al fuo fapere, ed alla fua rettitudine in giudicare (1).

 Quin-

(1) Τȣνεκα γαρ Βασιληες εχεφρονες, ȣνεκα λαοις Βλαπτομενοις αγορηφι μετατροπα εργα τελευσι

Hac

Quindi coll' alienazione della giurisdizione si scinde l' Impero, che per natura non si può dividere, e la Sovranità resta dimezzata, ed i popoli subordinati a chi non era loro idea di obedire.

VII. Si rifletta finalmente alla possibilità in cui si mettono i Baroni di abusar della giurisdizione. La loro imbecillità rende appunto tremendo quel grado di potere, che ai medesimi si accorda. Ed in realtà non si sono essi abusati? Le cure del savio Governo di Ferdinando IV., e la conosciuta bontà degli odierni Baroni mi esentano dal nojoso peso di metter in prospetto le tirannìe de' loro antecessori. E veramente non potrei esporre che con orrore le prepotenze di essi, la confusione delle giudicature, le ingiustizie, le venalità, e le viltà de' loro Officiali. Questi soli motivi sarebbero bastati secondo le leggi a far abolire le giurisdizioni Signoriali (1), se la depravazione de' costumi del Foro non avesse fatto sistema che solo delle massime perniciose de' Dottori.

An-

Hac una Reges olim sunt fine creati:
Dicere jus populis, injustaque tollere facta.
Hesiod. Theog.

(1) *V.* Gisanio . . . . Isernia *ad Const. Ea quæ ad speciale;* ed altri &c.

VIII. VEniam' ora alle angarie e perangarie. Ah! che non ho coraggio di esporre questa miserabile prerogativa de' Baroni, la quale nell' istesso tempo che più di ogn' altra avvilisce l' umanità, si vede non pertanto andar trionfante per gli archi preparati dalla barbarie, e dalla Tirannia, non ostante la riluttanza della ragione, e delle leggi.

IX. Abbiamo sopra esposto quanto sia lontana dal vero l' idea di servitù in origine per le persone abitanti i feudi, ed abbiam anche provato, che dopo i tempi di Federico non vide più Raccomandati il nostro Regno. Dunque qual fondamento, qual' appoggio possono aver le angarie e perangarie? Ma se la ragione non le assiste, molto meno han l' assistenza delle leggi. Diocleziano, e Massimiano Erculeo espressamente le proibirono (1); e Valente, e Valentiniano non solamente fecero lo stesso (2), ma severamente puniron i trasgressori (3). Cessò colla bar-

(1) *L. 1. C. ne Rusticani ad ul. obs. &c.*
(2) *L. un. C. ne oper. a Collator. ex. &c.*
(3) *L. 2. C. ne Rusticani ad ul. obs. &c.*

barbarie il rigore delle savie Romane leggi, ma le rinovò Federico proibendo di nuovo siffatti abusi, che degradano l'umanità del suo essere (1). Le rivoluzioni del nostro Regno, e la prepotenza del Baronaggio immersero nel sopore queste salutari disposizioni, fino che Ferdinando I. (2), e Carlo V. Imperatore (3) non l'esccitarono rinovando le proibizioni, e la comminazione delle pene. Ma che pro, quando i Baroni rimasti senza la soggezione del Sovrano poco si curarono di obedire, ed i Vicerè in niun conto pensarono per l'esecuzione delle leggi? Eppure oggi si vuol sostenere per legittima consuetudine ciò che la ragione condanna, e le leggi puniscono, e solamente la barbarie, le rivoluzioni, e la tirannia sostenuta dalla connivenza han fatto prender fermezza.

Drit-

(1) *Const. Cum universis.*
Const. quia frequenter.
(2) *Pram. 1. de salar. &c.*
(3) *Pram. 10. & 16. de Baron.*

X. PAssiamo ai dritti di proibire agli abitanti de' feudi di costruire molini, trapeti, forni, osterie &c.

XI. Spesso riflettendo tra me medesimo alla dura condizione degli abitanti de' feudi, son stato sempre nel dubbio, se la medesima è migliore o peggiore di quella de' servi addetti alla gleba dell' antichità. Non v' è però da esitare, che sia stata molto migliore questa seconda della prima, se si pone mente ai fissi servigj determinati dalle leggi, a' quali gli antichi servi della gleba, chiamati anche *censiti*, *rusticani* &c., eran tenuti, ed ai privilegj che godevano per questa loro più dura condizione (1); all' incontro si considera, che ai nostri abitanti de' feudi non le leggi, ma il capricciofo dispotismo de' Baroni, e la sfrenata prepotenza ha arbitrariamente ritorte le catene.

XII. I dritti proibitivi o si considerano come rendite dello Stato soggette alla disposizione del Sovrano, e siccome abbiamo provato, che i primi nostri Re non mai han avuto

(1) V. Choppin. *de Rusticor. privileg.*

to siffatti jus, così molto meno potevan dare ad altri quel che non aveano; o si considerano come preeminenze anneſſate dal Principe al feudo, ed osta allora a tal' ipotesi non solo il fatto, ma anche la natura della Monarchia per quel che sopra si è detto (1).

XIII. Ed osta invero il fatto, poichè quando si eccettui qualche gran Barone, che oggi più non esiste, o non fa regola (2), non troverassi altro, che possa vantare un' investitura di Feudo nuovo (o sia che addirittura esce dal Regio Demanio) col jus proibitivo de' forni, molini, trapeti, osterie &c. Ed ancorchè nelle riconcessioni de' Feudi antichi si osservi facilmente qualche simile espressione, tuttavia è ciò addivenuto, perchè molti abusi introdotti da un Feudatario, si sono indi perpetuati per l' oscitanza de' Magistrati, per la poco cognizione della vera politica, e per la mal' interpetrata giurisprudenza municipale.

XIV. Anzi è da credere con tutta la probabiltà, che siffatte usurpazioni non prima di Ferdinando I. abbiano incominciato ad in-

(1) *Cap. III. §. V. seqq.*
(2) *V. sop. cap. III. §. XIII.*

introdurſi, altrimente come queſti aboli i dritti proibitivi delle oſterie (1), così, valendo l' iſteſſa ragione (2), avrebbe aboliti quelli ancora de' forni, trapeti, molini &c. Gli antichi trattavano col jus comune ſimili queſtioni di ſervitù, non avendo mai conſiderato come Regalia, o dritto di prerogativa ciò che non era, che abuſo (3). L' Archivio della Zecca ci ha conſervate le memorie di qualche Barone, che avendo voluto uſar della ſua prepotenza in veſſare gli abitanti del Feudo con ſiffatte gravezze, ha ſubite le giuſte pene (4).

XV. Carlo V. nella pram. *de Baronibus* non fece che confermare la legge di Ferdinando, ed eſpreſſamente la confermò, eſtendendola ancora a tutti gli altri dritti proibitivi. La ſoggiunta da lui fatta della *le-*

leg-

(1) *Pram. I. de Salar. &c.*

(2) E' così certo, che vale l' iſteſſa ragione, che Carlo V. in una determinazione compreſe tutti, *V. pram.* 14. *de Baron.*

(3) V. Yſern. *Quæ ſint Regalia* verb. *flumina navigabilia in princ.*
Afflict. *dec.* 388.

(4) Nel Regiſtro dell' an. 1294. ſi fa menzione di Oddone di Soliaco Feudatario di Caſtellaneta, il quale per aver tentato d' introdurre il jus proibitivo del forno, ed altre gravezze, fu privato del Feudo, e de' beni.

gittima prescrizione, *o della consuetudine legittimamente prescritta*, non fu che un' espressione insignificante, perchè in effetto nè l' una, nè l' altra potevano aver luogo. Se la prescrizione vuol giusto titolo, e buona fede, dove manca o l' uno, o l' altra, tutto cade. Sicchè non avendo i Baroni giusto titolo, e per la loro prepotenza avendo contraria la presunzione della buona fede, quelle parole di *legittima prescrizione* a nulla giovano. Rispetto poi alla *consuetudine* è saviissima la riflessione, che sul proposito fa Afflitto (1), dicendo, che *l' atto di una sola persona non induce consuetudine*, *mentre dal particolare non risulta mai il generale*. Ed inoltre, se i Normanni, gli Svevi, gli Angioini, e gli Aragonesi sempre han vietato i nuovi dazj, e diritti, come mai poteva introdursi consuetudine in opposizion delle leggi? E poichè Ferdinando I. abolì i dritti proibitivi, non andarono a svanire tutti quelli che prima di lui eransi introdotti? Da Ferdinando a Carlo V. non v'è ragion da credere consuetudine, stante la repugnanza del disposto da esso Ferdinando; e se Carlo V. non rivocò, ma con-

(1) *Dec.* 388. *n.* 7.

confermò quella prammatica, è credibile che avesse voluto autorizare gli abusi introdotti contro la stessa, e caratterizare per consuetudine una mera usurpazione?

Acque Feudali.

XVI. Non posso quì passar sotto silenzio un sentimento forense, che con stupore de' savj si vede introdotto ne' Tribunali, quando è direttamente opposto ai dettami della natura, ed alle leggi. Parlo delle *acque feudali*, credendo non pochi Baroni sostenere per mezzo di queste i dritti proibitivi de' molini, valchiere, e cose simili; ed altri han anche la sfacciatezza di esigere proventi per lo lavare, per l'irrigare &c.

XVII. L'aria, l'acqua, il fuoco, par che la natura istessa gli abbia esentati dal dritto di proprietà: la loro abbondanza, la scorrevolità, e la facile putrefazione fan' appunto barriera all' umana ingordigia. Essendo infatti quegli elementi di prima ed indispensabile necessità, non poteva altrimente la providenza soccorrere ai bisogni di chi vive su questo globo.

XVIII. Le leggi Romane han seguito le trac-

tracce della natura, essendo unisone in istabilire la comunione dell'aria, e dell'acqua (1). Vi sono alcuni Dottori, che credono aver esse fatta distinzione tra i fiumi, e le acque de' fiumi, chiamando *pubblici* i primi, *comuni* le seconde; ma tuttocchè Ottomano (2) provi con saviezza l'erroneità di questa opinione, io pure non mi brigo di entrar nell' esame, poichè quando anche si conceda esser *pubblica*, o sia dello Stato, la proprietà de' Fiumi, non però puossi negare d'esser comune l'uso di quelli (3); ed a colui che ha l'uso accordan tutto le leggi, eccetto la facoltà di mutarne il corso (4).

XIX. Queste sane determinazioni combinano colle leggi feudali presso di noi ricevute. Tra le Regalie non si annoverano se non i fiumi navigabili, e quelli per li quali si fanno i navigabili (5). Gli altri dunque, che non sono di tal fatta, non possono esser compresi tra le Regalie; e per conseguenza nemeno

(1) §. 1. *Inst. de rer. divis.*, *l. injuriarum* 13. §. 7. *ff. de injur.*, *l.* 2. §. 2. *de divis. rer.*
(2) *Ad Inst. lib.* 2. *prin.*
(3) *L. fluminum* 24. *pr. ff. de damn. infect.*
(4) *L. un. ff. ne quid in flum. public.*
(5) *Feud. lib.* 2. *tit.* 56. *quæ sint Regalia.*

meno possono averli per concessione i Baroni.

ADJUTORJ.

XX. Richiede il comun dritto feudale; che il vassallo non solamente serva il suo Signore in tutte le occorrenze, ma anche lo ajuti coi consigli, e colle opere nelle sue necessità (1). Sopra questo fondamento han i Dottori fissata una massima, che quel che deve il liberto al suo padrone, deve il vassallo al suo signore.

XXI. Di questa massima era ben facile, che si abusasse il più potente; e tanto appunto è avvenuto nel Regno nostro, dove i formidabili Baroni non contenti di ricevere dai loro suffeudatarj i giusti e competenti sussidj, fin dai primi principj della Monarchia han incominciato a bersagliar quelli con indoverose collette. Quindi fu necessitato il Re Guglielmo I. colla sua Cost. *Quampluriam* metter argine a siffatte irruenze; e perciò

(1) *Feud. 2. tit. 6. de Forma fidelitatis &c.*
(2) V. Afflict. *sup. Const. si Vassallus n. 22. Et glos. ad Cap. Terrerii videlicet* verb. *ad credentiam.*
Frecc. *de subf. lib. 2. auth. 46. n. 4.*

ciò ſpiegando il dritto comune (1), ſtabilì i caſi, in cui poteſſe il Signore da'ſuoi vaſſalli o ſia ſuffeudatarj eſigere le ſovvenzioni.

XXII. Ma che giovò queſta Coſtituzione, quando i Baroni l'han poi interpetrata ed eſeguita a lor talento, comprendendo in eſſa anche quelli che n'erano eſenti? Se la medeſima non fu promulgata che per una ſpiega reſtrittiva del ſopracennato comun dritto feudale, non poteva per conſeguenza aver in oggetto tutti coloro che abitano ne feudi, ma i ſoli ſuffeudatarj, che in quei tempi eran moltiſſimi nel noſtro Regno, com'è da vedere nel catalogo di Borrello. E tanto ha fatto, mentre non ſoggettò al peſo degli adjutorj che gli *uomini* de' Conti, de' Baroni, e de'Militi. La parola *homines* nel linguaggio feudale denota i vaſſalli (2), nè le noſtre Coſtituzioni, quando di quella ſi ſervono, intendono altro (3). Ed in queſto ſenſo fu ſempre interpetrata dagli antichi noſtri Dottori, par-

(1) Così ſi eſprime Afflitto nel commentare detta Conſt. *Quamplurium* in princ.

(2) V. Du-Change.

(3) *Conſt. Probationum defectum.*
Conſt. in Locis demanii noſtri ubique.
Conſt. Comite vel Barone.
Conſt. Sæpe contingit, quum.

parlo della glossa (1); d' Isernia (2), di Afflitto (3), di Bartolomeo di Capoa (4), e dagli stessi Capitoli del Regno (5).

XXIII. Per *vassalli* nel senso legale tanto del comun dritto feudale, quanto delle nostre Costituzioni (6) non s'intendono che i feudatarj e suffeudatarj; tra i Dottori antichi non troverassi uno che a questa parola affigga altra idèa. Di vassalli che prestino il giuramento non per ragione del feudo che ricevono, ma per ragione della giurisdizione a cui stan soggetti (7), nel Regno nostro non vedesi fatta menzione, appunto perchè fin dal principio che s' incominciò a concedere ai Baroni la giurisdizione, furono quelli proibiti per la Costituzione *Quia frequenter*. Ed è ciò tanto vero, che i nostri antichi Giurisperiti son d' accordo in affermare, che vassalli senza feudo non vi sono nel Regno (8). Inoltre non v' è d' uopo di autorità dove la leg-

(1) *Ad Const. Quamplurium* verb. *moderate*.
(2) *Ad dictam Const. in princ.*
(3) *Ad dictam Const. in princ.*
(4) *Ad Const. Licentiam* vers. *quaero numquid*.
(5) *Cap. Item statuimus, quod Comites, Barones, & alii feudatenentes = Cap. Comites, Barones & Feudatarii*.
(6) *Const. Domini = Const. si vasallus*.
(7) *Feud. lib. 2. tit. 5.*
(8) V. Afflict. *ad Const. Prosequentes n.* 20.

legge parla: presso di noi questa vuole, che non si possa costituir vassallaggio senza i quattro essenzialissimi requisiti, del giuramento di fedeltà, del servizio, della giurisdizione, e del feudo, o sia del territorio che si dà coll' investitura (1).

XXIV. Se dunque gli adjutorj si devon esigere ab *hominibus*; se per uomini non s' intendono che i vassalli; se nel Regno nostro non vi sono vassalli senza feudo: ecco provato ad evidenza, che gli adjutorj non si possono esigere che dai suffeudatarj. E così si è osservata la Costituzione prima che i Baroni valendosi delle rivoluzioni da loro stessi suscitate, non avessero trovato luogo d' indebitamente approfittarsi. Infatti fu quella emanata da Guglielmo I.; onde se avesse compreso tutti gli abitanti de' feudi, non già i soli suffeudatarj, i Siciliani non avrebbero avuto motivo di lamentarsi di Stefano de Parzio Cancelliere di Guglielmo II., spiegandosi fra dell'altro, *nullos se reditus, nullas exactiones debere, sed aliquoties dominis suis, urgente qualibet necessitate, quantum vellent, sponte*

(1) *Const. Probationum defectum*.

te & libera voluntate servire (1). Questo *sponte & libera voluntate* esclude ogni disposizion di legge, che con se porta la coazione; onde bisogna dire, che detta Costituzione con effetto non ebbe di mira che i Vassalli de' Conti, de' Baroni, e de' militi, o sia i di costoro suffeudatarj. Più: tutti i Dottori antichi fan certa testimonianza del vero senso della Costituzione, nè alcuno prima di Marino Freccia ha avuto il coraggio di sostenere, che in virtù di quella tutti gli abitanti de' feudi fossero tenuti agli adjutorj (2).

XXV. Da tutto ciò si rileva il perniciosissimo errore nel parlar comune introdotto di chiamare *Vassalli* tutti gli abitanti de' feudi. Questo abuso senza fondamento è stato per li Regnicoli tanto più esiziale, quanto a causa della denominazione i Baroni han caratteri-

zati

(1) *Falcand.*
Il motivo per cui allora i Cittadini, quando voleano, liberamente servivano i Signori, era perchè ancora vigeano le raccomandazioni quasi necessarie in quei tempi. Ma Federico poi con somma avvedutezza le proibì; ed in tal guisa cessarono con quelle anche i liberi servizj sopradetti.

(2) Frec. *de subfeud. lib.* 2. *auth.* 2. *n.* 10.
Il medesimo cita tutti gli autori, che fanno a nostro pro, nè trova alcuno che sia del suo sentimento.

zati per ſudditi quei che non eran tali ; e così han eſatto da' loro que' proventi che la legge non accordava.

Adoe.

XXVI. Dopochè le rendite dello Stato furon date in feudo ai Baroni, era ben doveroſo, che ai peſi del medeſimo queſti principalmente foſſero tenuti. Ed infatti eſſendo nata la feudalità in tempi che non ſpiravano che guerra, il militare ſervizio ſi conſiderò per l' eſſenza di eſſa; ed adempendoſi da'Feudatarj a queſt' obbligo, già lo Stato veniva ad avere il convenevole emolumento.

XXVII. Ne ſecoli più baſſi ſiccome i più miti coſtumi hanno fatto ceſſare lo ſpirito e l' entuſiaſmo marziale, così gli avvanzamenti nelle lettere, ed una migliore cognizione in politica han moſtrato quanto eran perniciose in mano de' Feudatarj le armi. Quindi invece del perſonale ſervizio s' incominciarono a riſcuoter taſſe in denaro; e fin dai tempi di Corrado (1), e di Federico II. (2) ſi vedon le

(1) *Feud. lib.* 2. *tit.* 40.
(2) *Feud. lib.* 2. *tit.* 55. §. *firmiter*.

le medesime poste in uso.

XXVIII. Quando nel nostro Regno furon i Baroni dalla potenza Sovrana tenuti a freno; quando si fecero essi un dovere di prestar quei servizj, ai quali l' astringeva il lor obbligo; quando lo Stato riscosse da' suoi fondi, tuttocchè dati in feudo, le rendite necessarie al suo mantenimento; la forza della Nazione arrivò ad un grado ben rispettabile nell' Europa e fuori. Nei tempi di Guglielmo II. i soli Baroni della Puglia, del Principato, di Abruzzo, e di Terra di Lavoro dovevan mettere in campo circa cinque mila militi, e dieci mila servienti, oltre di quel più, che spesso offerivano spontaneamente (1). Se a proporzione computiamo altri tre mila militi, e sei mila servienti per le Calabrie, Basilicata, e Contado di Molise, eccoci arrivati al numero di ventiquattro mila, senza toccar affatto i Baroni di Sicilia.

XXIX. Ma dopo che colla caduta di Federico II. Imp. andaron le forze del Regno a crollare, ritornò il Baronaggio nell' antica

(1) Il Catalogo volgarmente detto di Borrello registrato nell' archivio della Zecca an. 1322. lit. A. *fol.* 13. ad 63. ci mette a giorno di questa verità.

anarchìa, e mentre da un lato non ebbe altra premura che di avvilire le popolazioni, procurò dall' altro di scuotere ogni dipendenza dal legittimo Sovrano. Allora incominciarono a sentirsi tante limitazioni sull' obbligo del militare servizio; ed è notabile, come Manfredi fu nel Garigliano abbandonato da' Baroni (quando era già a portata di metter in sicuro la quiete de' suoi sudditi) *col pretesto, che l' obbligo loro era solo di militare per la desensione del Regno; come se non fosse difender il Regno, con tal diversione abbattere le forze del nemico* (1).

XXX. Sotto gli auspicj dell' altrui ambizione più crebbe l' indipendenza de' piccioli Dinasti. In Martino IV., ed in Urbano IV. trovarono i Baroni tanti fautori per ridurre quasi a niente il servizio da loro dovuto: non dover militare fuori del Regno, nè più che per soli tre mesi dell' anno, si considerò una legge inviolabile (2). Carlo II. d' Angiò diede qualche modificazione a questa pretesa legge (3), ma che potea fare quando le

(1) Giannon. *lib.* 19. *cap.* 1.
(2) *Capitula Honorii IV.*
(3) Cap. *Item statuimus, quod Comites, Barones, & alii feuda tenentes.*

le circostanze de' tempi combinavano a sostener l'anarchia?

XXXI. Intanto s' introdusse nel Regno il plausibile sistema di tassar in denaro il servizio militare, che fu stabilito in poco più della metà di ciò che il feudo annualmente rendea, e fu chiamato col nome di *adoa* (1). Ma che prò, se incominciaron subito i Baroni ad escogitare i mezzi per eludere le giuste intenzioni de' Sovrani? Di quell' Esercito di otto mila militi, e sedeci mila soldati, che noi abbiam veduto nei tempi di Guglielmo II., si determina sotto Giovanna II. il mantenimento in sole once venti mila (2), vale a dire cinque ducati per ciascun individuo, soldo, che, non ostante l'eccessivo valore della moneta di quei tempi, ad un milite appena per pochi giorni bastava (3).

XXXIII. Minor male sarebbe, se quì si fossero arrestati i Feudatarj. Quando Guglielmo I. diè fuori la Costit. *Quamplurium* sis-

 san-

(1) La parola *adoa* ha l' istessa origine che *doana*, *V. cap. V. §. V.*
(2) Moles §. 4. *n.* 46.
(3) La provisione ordinaria di un milite era allora ducati venti al mese, siccome con esattezza e distinzione ci fa sapere Angelo di Costanzo *lib.* 12. *in fin.*

ſando i limiti all' ingordigia de' Baroni verſo i vaſſalli, o ſia ſuffeudatarj, non curò di ſtabilire come dovean eſſi regolarſi in eſiger da queſti i neceſſarj ajuti allorchè andavano a ſervire il Re (1), mentre in quei tempi il ſervizio era perſonale, e per conſeguenza non v' era uopo di taſſa; ma dopo che queſti obblighi ſi tranſigettero in denaro, era egli indiſpenſabile, che la libertà del Feudatario maggiore foſſe riſtretta ne' giuſti termini. Tanto appunto fece Carlo II. col Capitolo *Comites, Barones &c.*; ma perchè nei tempi poſteriori la parola di *vaſſalli* dall' ignoranza e dalla prepotenza ſi eſteſe a tutti gli abitanti de' Feudi, perciò a carico di queſti cercarono i Baroni d' indennizarſi delle taſſe da loro pagate. Quindi fu, che ſiccome riſcotevan da' Cittadini la metà di ciò che aveano sborſato, così il ſervizio che ſi era fiſſato per dieci, riducevaſi a cinque. Ed ecco lo ſtabilimento della corriſponſione di poco più della metà della rendita del feudo ridotto a poco più della quarta parte con gra-

(1) Il ſuffeudatario, o vaſſallo dee per intrinſeco obbligo ſervire il ſuo Signore quando queſti va a ſervizio del Re, Conſt. *ſi Vaſſallus*, Frecc. *de Subfeud. lib. 2. auth. 5. n. 14.*

grave danno delle popolazioni.

XXXIV. Nè questo bastò. Han sorpreso Alfonso I. astringendolo di esentargli totalmente dal peso dell'adoa; e quel Savio Rè ha dovuto annuire per le critiche circostanze de' tempi (1). Ma se le grazie del Sovrano non ledono il terzo, come puossi credere, che abbia voluto Alfonso fare un dono così magnifico al Baronaggio con gravare intanto gli altri sudditi? E come potevano i Baroni offerire, in compenso di tal grazia i carlini 10. a fuoco, quando niun dritto aveano sulle borse de' Cittadini? nè era della giustizia, che chi non avea dritto disponesse dell' altrui roba, non ad altro oggetto che per fare un beneficio a se stesso.

XXXVI. Ma questa grazia fu rivocata da Carlo V., perchè essendo stata da' Baroni domandata la conferma della medesima, quel savio Monarca gli rimise alle costituzioni del Regno (2). Tanto sarebbe bastato per ridurre all' ordine questo capo interessantissimo delle finanze del Regno, se durante il Governo de' Vicerè non avessero i Baroni avuto l'agio di violare impunemente le leggi. Per que-

(1) Cap. e Grat. di Alfonso cap. 1.
(2) Cap. e Grat. spedite in Ratisbona cap. 8.

questo motivo essendosi perpetuato l'abuso, quegl'individui dello Stato, che per le costituzioni del Regno (come Possessori de' pubblici fondi) e per la giustizia (come i più ricchi) dovrebbero mantenerlo, quegli appunto sono esenti da' pesi, ed appena corrispondono una piccola somma per li donativi, piombando sul dorso de' poveri ogni carico.

XXXXII. Ma l'ingiustizia che viene dall' ineguaglianza de' dazj (1) è ormai tempo di più sostenersi nel Secolo XVIII., e durante il governo di Ferdinando IV.? Ah! non sia vero, che sotto le veglianti cure del giustissimo de' Re si senta più questo residuo della Barbarie, quest' ombra del dispotismo de' piccioli Tiranni, e questa nota di disprezzo per la Sovranità. Si uguaglino tutti i dazj: e chi più possiede, poichè dallo Stato riceve maggior protezione, più corrisponda in beneficio del medesimo. Se i catasti arriveranno una volta a formarsi senza distinzione di beni, ciò appunto sarà uno de' principali capi della felicità di questo Regno.

CON-

(1) *V. sop. Cap. III. §. V. seqq.*

CONCHIUSIONE.

I Dritti e le prerogative de' Baroni, per quanto fin'ora si è divisato, già portano in fronte l'usurpazione; e la ragion naturale, l'istoria, e le leggi le condannano. Le miserie non meno delle popolazioni, che de' Baroni stessi, par che d'accordo de' due ceti non dettino che l'abolizione di quegli abusi. Il Governo è tutto intento a facilitare i mezzi della prosperità e felicità del Regno. Ferdinando, l'ottimo de' Monarchi, non agogna che al bene della Nazione, la quale giustamente lo stima la sua delizia. Tutto adunque combina, perchè si vegga finalmente la Giurisprudenza Forense ridotta ai sani principj, reintegrato lo Stato de' dritti ingiustamente perduti, e sciolti all' Agricoltura, ed al Commercio i ferrei ceppi, che sono indivisibili compagni delle abominazioni fin' ora descritte.

II. Ma non siam forse in imbarazzo per quei pochi Baroni, che de' dritti suddetti han dalla Corte la concessione? no certamente: i fatti particolari de' Principi non mai vengon in collisione colle leggi generali, e queste come poggiate sulle basi fondamentali dello Stato, de-

debbon ſempre aver la preferenza : ai privilegj ad eſſe oppoſti altro la ragione non accorda, che l'indennizazione.

III. Se l'indennizazione vien preſcritta dalla natura a favore di chi ha poſſeduto con giuſto titolo, vien dalla natura iſteſſa aborrita l'uſurpazione. La ſavia condotta del noſtro Governo ſull'indennizazione de' poſſeſſori de' paſſi aboliti., ha illuminata la Giuriſprudenza intorno a queſto punto intereſſantiſſimo; e ſarebbe oggi deſiderabile, che per tutti i dritti Baronali l'iſteſſo metodo ſi adottaſſe. Anche Arato da Sicione, che per la quiete della ſua Repubblica avea poſto in mente di contentare col proprio denaro tanto gli Eſuli ripatriati, i quali de' loro beni erano ſtati ſpogliati, quanto i detentori di queſti beni, non buttò l'oro alla rinfuſa, ma con piena cognizion di cauſa, per non dar mano alle ingiuſtizie de' predoni (1).

IV. L'abolizione delle Baronali Giuriſdizioni, che con più energìa vien dalla ragione e dalla Politica inculcata, che dall'ordine delle giudi-

(1) Cic. de Offic. *lib.* 2. §. 81.
Adhibuit ſibi in conſilium quindecim principes, cum quibus cauſas cognovit & eorum qui aliena detinebant, & eorum qui ſua amiſerant.

dicature, e dalla quiete de' popoli viene premurosamente richiesta, sembra nondimeno dover portare maggiori esami sull' indennizazione de' Possessori. Agevola però tal discussione il riflettere, che i fatti de' Principi conviene sempre interpetrarli nel senso più retto; onde se han essi smembrato dalla Sovranità ciò che non poteasi dividere, creder si dee, che non la giudicatura, ma i soli proventi giurisdizionali abbian concesso (1). Ed in effetti la giurisdizione, sia la semplice nozione, sia l'impero misto, e mero, in se stessa è preziosissima, e fa il principal decoro della Corona (2); ma per li Baroni non ha altro valore, che quello che danno i proventi che da quella emanano. E' dessa per li medesimi un peso, mentre oltre del gravoso carico di scegliere il Giudice, e d'invigilare per la giustizia, si rendono mallevadori del procedere altrui. Nel valutare adunque ciò che importa l'indennizazione, pare indubitabile, che non altro debba entrare in calcolo, che i proventi giurisdizionali, dopo però dedotti i pesi che per l'amministrazion di

(1) *V.* Rothium *Pand. Feudal. cap. 9. general.* §. 1. & 2.

(2) *Const. Ea quae ad speciale.*

di giuſtizia occorrono (1).

V. Abolizione de' dritti, eſame delle conceſſioni, ed indennizazione de' giuſti poſſeſſori, ſono le regolari procedure, che la ragion detta, e che ſin ora l'illuminato Governo ha adottato (2). Ma che diremo de' territorj de' Baroni, ſu de' quali non compariſce l'uſurpazione con quei caratteri di evidenza, che ne' dritti feudali ſi ſcorgono? L' attentare ai dritti ſacroſanti della proprietà è quel che più abborre la natura: mentre adunque ſi è declamato contro l' ingiuſtizia di tanti abuſi, non ſi è inteſo ledere in menomo punto i legittimi dominj. Ma come conoſcer la legittimità? Poichè il ſervizio feudale è impreſcrittibile (3), il pagamento dell' adoa

(1) Se in queſt' operetta vi foſſe luogo di progetti, non mancarei di proporre, che togliendoſi ai Baroni il dritto di eleggere il Governatore, ed i Giudici di appello, con rilaſciarſi ſoltanto in di loro beneficio i proventi giuriſdizionali, dedotti i peſi, ſarebbe un' operazione quanto giuſta (mentre non leverebbe ad eſſi che il mezzo di opprimer i popoli), altretanto proficua per l' amminiſtrazion di giuſtizia. Nè ſarebbe in tal caſo da temere delle tranſazioni, che di ciaſcun delitto fannò i Baroni, poichè quando l' interpetrazion delle leggi ſarà de' Regj miniſtri, quando la giuſtizia ſarà nelle mani di perſone imparziali, quaudo la voce ſovrana avrà allontanate le prepotenze, ed i piccoli diſpotiſmi, allora le volute *Lettere Arbitrarie* nulla più ſignificheranno.

(2) V. ſop. §. III.

(3) *L. Comperit C. de præſcript. 30. vel 40. annor. Conſt. Conſuetudinem pravam hactenus.*

adoa è la norma ſicura de' giudizj: non puoſſi detenere per feudale ciò che alle leggi de'feudi non è ſubordinato.

VI. Ma ſe nei Regj Quinternioni non ſono del Feudo diſegnati i confini, ecco un'articolo, in cui la perſpicacia, e la fortezza de' Giudici han biſogno di maggiormente eſercitarſi; non ſi dovrebbe però ſtimare di poco conto l'argomento tratto dalla proporzione dell'effettiva rendita del Feudo colla taſſa dell'adoa: l'improporzione dinotarebbe ſempre una frode punibile, ſia ſtata in danno del Fiſco, ſia ſtata in danno dell'Univerſità.

VII. Siano intanto fiſſati i dominj, ſian ſicuri i Baroni del poſſeſſo de' loro territorj: reſta però anche da conſiderare, che differente è la proprietà di un privato, il quale non acquiſta che co' proprj ſudori, dalla proprietà de' Feudatarj, i quali poſſeggono i pubblici fondi. Si è ſopra notato (1), che debbono eſſer tali fondi ſoggetti alle diſpoſizioni della pubblica Economìa; e perciò ſe i terratici, e le decime ſoſtituite ai terratici, ſi convertiſſero in fiſſi canoni in denaro, non ſa-

(1) *Cap. IV. §. XXII. not.*

farebbe questo un sollievo per le oppresse popolazioni, ed un vantaggio per gli Feudatarj ? Il savio ed umano Principe Teodorico non trovò cosa più conveniente pel bene di alcune Provincie, particolarmente de' Bruzj, e de' Lucani, che di commutare in moneta le prestazioni da esse dovute in generi (1); e ne tempi nostri abbiam veduto praticarsi l' istesso metodo dalla Giunta di Corrispondenza della *Cassa Sagra di Calabria* con somma lode di que' degni Ministri (2). Infatti questo cambio rendendo certi i coloni del possesso della loro roba, e del prodotto delle proprie fatiche, ed esentandogli dalle concussioni de' Baronali Ministri, gli anima all' agricoltura; e dall' altro canto fa una rendita certa per li Feudatarj, alleviandogli contemporaneamente dal maggior peso dell' esazione.

IN-

(1) Cassiodor. *Variar. lib.* 1. *ep.* 14.; & *lib. XI. ep.* 39.

(2) Nella causa tra la mensa Vescovile di Gerace, e varie Università.

INDICE

DE' CAPITOLI.

DISCORSO PRELIMINARE.

CAP.

IL FINE.

